



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

# Quaderni dell'antiriciclaggio dell'Unità di Informazione Finanziaria

Dati statistici

I - 2018

semestre

I





BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

# Quaderni dell'antiriciclaggio dell'Unità di Informazione Finanziaria

Dati statistici

I semestre 2018

settembre 2018

*La serie Quaderni dell'antiriciclaggio ha la finalità di presentare dati statistici, studi e documentazione su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali della UIF — Unità d'Informazione Finanziaria per l'Italia, Banca d'Italia.*

*La serie si articola in due collane: la collana Dati statistici presenta, con periodicità semestrale, statistiche sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull'operatività dell'Unità; la collana Analisi e studi comprende contributi sulle tematiche e sui metodi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.*

*La collana Analisi e Studi comprende lavori realizzati all'interno della UIF, talvolta in collaborazione con altri settori della Banca d'Italia o con Istituzioni esterne. I lavori pubblicati riflettono esclusivamente le opinioni degli autori, senza impegnare la responsabilità delle Istituzioni di appartenenza.*

## **Banca d'Italia, 2018**

### **Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia**

#### **Direttore responsabile**

Claudio Clemente

#### **Comitato di redazione**

Irene Longhi, Alessia Cassetta (coordinamento)

Sezione A: Riccardo Piselli; (a.1) Alessandro Fusaro; (a.2) Raffaella Marzano

Sezione B: Nazzareno Renzi

Sezione C: Rosa Coppola

Sezione D: Diego Bartolozzi, Laura La Rocca

Sezione E: Laura La Rocca, Paola Assunta Lauretti

#### **Indirizzo**

Largo Bastia, 35

00181 Roma – Italia

#### **Telefono**

+39 0647921

#### **Sito internet**

<https://uif.bancaditalia.it/>

Per la pubblicazione cartacea:

autorizzazione del Tribunale di Roma n. 1942013 del 30 luglio 2013

Per la pubblicazione telematica:

autorizzazione del Tribunale di Roma n. 1932013 del 30 luglio 2013

ISSN 2283-3498 (stampa)

ISSN 2283-6977 (online)

Tutti i diritti riservati.

È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

Stampato nel mese di settembre 2018

a cura della Divisione Editoria e stampa della Banca d'Italia

# INDICE

## SINTESI DELL'ATTIVITÀ

### A. SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

#### a.1 Il quadro d'insieme

Tav. a.1.1	Ricevute e analizzate	5
Fig. a.1.2	Ricevute e analizzate: serie semestrale	5
Tav. e Fig. a.1.3	Ricevute e analizzate: serie mensile	6
Tav. a.1.4	Analizzate: segnalazioni valutate non rilevanti	7
Tav. a.1.5	Ricevute: ripartizione per categoria di segnalazione	8
Fig. a.1.6	Ricevute: serie semestrale per categoria di segnalazione	8
Tav. a.1.7	Ricevute: ripartizione per gruppi di segnalanti	9
Tav. a.1.8	Ricevute: ripartizione per tipologia di segnalante	10
Tav. a.1.9	Ricevute: ripartizione per gruppi di segnalanti e per categoria di segnalazione	12
Fig. a.1.10	Ricevute: numero segnalazioni per 100.000 abitanti per provincia	12
Tav. e Fig. a.1.11	Ricevute: ripartizione per gruppi di segnalanti e per numero di segnalazioni	13
Tav. a.1.12	Ricevute: ripartizione per provincia	14
Tav. a.1.13	Sospensioni	18

#### a.2 Approfondimenti tematici

Tav. a.2.1	Ricevute: importi segnalati per tipologia di segnalante	19
Fig. a.2.2	Ricevute: distribuzione per classi di importo per tipologia di segnalante	19
Fig. a.2.3	Ricevute: distribuzione per classi di importo	20
Fig. a.2.4	Ricevute: ripartizione per classi di importo e rischio indicato dal segnalante	20
Fig. a.2.5	Ricevute: distribuzione per rischio indicato dal segnalante e rating automatico attribuito dalla UIF	21
Tav. a.2.6	Ricevute: confronto, per ciascuna segnalazione, tra rischio indicato dal segnalante e rating automatico attribuito dalla UIF	21
Tav. a.2.7	Ricevute da banche e Poste: distribuzione territoriale e per classi di rischio	22
Fig. a.2.8	Ricevute da banche e Poste: distribuzione del rischio per macroarea	22
Fig. a.2.9	Ricevute: ripartizione per origine del sospetto	23
Fig. a.2.10	Ricevute: composizione percentuale del rischio per origine del sospetto	23
Tav. a.2.11	Ricevute: ripartizione per origine del sospetto e confronto con la quota di segnalazioni con rischio alto e medio alto	24
Fig. a.2.12	Ricevute: distribuzione per origine del sospetto e per tipologia di segnalante	24
Fig. a.2.13	Ricevute: distribuzione dei tempi di inoltro	25
Tav. a.2.14	Ricevute: valori mediani dei tempi di inoltro per tipologia di segnalante	25
Tav. a.2.15	Ricevute da money transfer	26
Tav. a.2.16	Principali paesi di destinazione del denaro spedito dall'Italia nelle operazioni sospette di money transfer	26
Fig. a.2.17	Ricevute da money transfer: importi trasferiti per 100.000 abitanti per provincia	27

#### a.3 Appendice

Tav. a.3	Classificazione dei soggetti tenuti all'invio delle segnalazioni di operazioni sospette	29
----------	---	----

### B. SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO AGGREGATE

#### b.1 Il quadro d'insieme

Tav. b.1.1	Statistiche di sintesi sui dati aggregati per tipologia di segnalante	35
Tav. b.1.2	Versamenti e accrediti per tipologia	36
Tav. b.1.3	Prelievi e addebiti per tipologia	37
Tav. b.1.4	Importi per settore di attività economica del cliente	38

#### b.2 L'utilizzo di contante

Fig. b.2.1	Versamenti/accrediti e prelievi/addebiti	39
Fig. b.2.2	Peso di versamenti/accrediti e prelievi/addebiti in contanti sui corrispondenti importi totali	39
Fig. b.2.3	Peso dell'operatività in contanti (somma di versamenti/accrediti e prelievi/addebiti) sul totale della movimentazione	40
Tav. b.2.4	Versamenti e accrediti in contanti per settore di attività economica del cliente	41
Tav. b.2.5	Prelievi e addebiti in contanti per settore di attività economica del cliente	42

#### b.3 Le operazioni di bonifico

Tav. b.3.1	Bonifici in entrata e in uscita per area di origine e destinazione	43
Fig. b.3.2	Bonifici da o verso paesi esteri e da o verso paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi	43
Fig. b.3.3	Quota dei bonifici da paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi su bonifici dall'estero	44
Fig. b.3.4	Quota dei bonifici verso paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi su bonifici verso l'estero	45

Fig. b.3.5	Bonifici da e verso paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi: principali paesi di destinazione e origine	46
------------	--	----

#### **b.4 L'operatività in assegni**

Fig. b.4.1	Operatività in assegni bancari	47
Fig. b.4.2	Operatività in assegni circolari	47

### **C. DICHIARAZIONI DI OPERAZIONI IN ORO**

Fig. c.1.1	Valore e quantità di oro scambiati	51
Tav. c.1.2	Dichiarazioni per tipologia di dichiarante	51
Tav. c.1.3	Dichiarazioni per tipologia di operazione	51
Fig. c.1.4	Distribuzione territoriale delle dichiarazioni in base al valore	52
Fig. c.1.5	Distribuzione del valore dichiarato per paese della controparte	52

### **D. CONTROLLI E SCAMBI INFORMATIVI**

#### **d.1 Controlli e accertamenti di irregolarità**

Tav. d.1.1	Accertamenti ispettivi effettuati	55
Tav. d.1.2	Fattispecie di possibile rilevanza penale segnalate all'Autorità giudiziaria	55
Tav. d.1.3	Irregolarità di rilievo amministrativo	55

#### **d.2 Scambi informativi**

Tav. d.2.1	Scambi informativi con FIU estere	56
Tav. d.2.2	Collaborazione con l'Autorità giudiziaria	56

### **E. RASSEGNA NORMATIVA**

e.1	Novità nel quadro internazionale	59
e.2	Normativa primaria	64
e.3	Normativa secondaria e altri provvedimenti	66
e.4	Consultazioni pubbliche	69

---

## **AVVERTENZE**

---

Tutti i dati sono di fonte UIF. Ove non specificato, i dati si riferiscono al primo semestre 2018.

Segni convenzionali:

- il fenomeno non esiste;
  - ... il fenomeno esiste, ma i dati non si conoscono;
  - .. i dati non raggiungono la cifra significativa dell'ordine minimo considerato;
  - :: i dati sono statisticamente non significativi.
-

## SINTESI DELL'ATTIVITÀ

*Nel primo semestre del 2018 l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ha ricevuto 49.376 segnalazioni di operazioni sospette, in linea con i risultati del periodo corrispondente del precedente anno. Si rilevano tuttavia differenze nella dinamica delle diverse categorie di segnalazioni: alla progressiva e continua riduzione della componente relativa alla voluntary disclosure, pari a 1.393 unità rispetto alle 3.800 del primo semestre del 2017, hanno fatto riscontro gli aumenti delle altre segnalazioni di riciclaggio (47.319 unità, pari a una crescita del 5,3 per cento) e di quelle relative al finanziamento del terrorismo (659 a fronte di 475, con un aumento del 38,7 per cento). Per entrambe le componenti si tratta in assoluto del maggior numero di segnalazioni acquisite nell'arco di un semestre.*

*L'aumento delle segnalazioni di riciclaggio è dovuto ai maggiori livelli di partecipazione al sistema segnalatico da parte di alcune categorie di soggetti diversi da quelli finanziari. Nel primo semestre del 2018 l'incidenza del comparto non finanziario è aumentata dal 7,5 del primo semestre del 2017 al 9,8 per cento per il contributo offerto, in particolare, dai notai e dai servizi di gioco. Tra le categorie di soggetti finanziari l'aumento più rilevante è stato registrato dagli istituti di pagamento e dai punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari e ha interessato sia il comparto del riciclaggio sia quello del terrorismo con una crescita complessiva del 51 per cento, la cui incidenza sul sistema è passata dal 6 al 9 per cento.*

*Sotto il profilo della ripartizione territoriale si rileva l'incremento delle segnalazioni riferite a operazioni effettuate in Campania (da 5.898 a 6.152), in Emilia-Romagna (da 3.247 a 3.563), in Toscana (da 3.147 a 3.364), in Sicilia (da 2.603 a 2.963) e in Puglia (da 2.380 a 2.526). Il minor flusso segnalatico registrato per la Lombardia, che comunque si conferma al primo posto per numero di segnalazioni inoltrate nel semestre, è interamente riconducibile alla contrazione della voluntary disclosure solo in parte compensata dall'aumento delle altre componenti.*

*Nel periodo considerato l'Unità ha complessivamente analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 49.103 segnalazioni e ha adottato 23 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del d.lgs. 231/2007, per un valore di complessivi 36,1 milioni di euro.*

*Nel semestre la UIF ha ricevuto 145 richieste di informazioni da parte dell'Autorità giudiziaria e ha inviato alla magistratura 230 note di risposta; le segnalazioni oggetto di acquisizione sono state 861.*

*L'assenza di avvisi di procedure sanzionatorie amministrative per omesse segnalazioni di operazioni sospette è riconducibile alle modifiche al relativo regime apportate dal d.lgs. 90/2017 che influiscono sulle iniziative della UIF in materia, anche con riguardo alle contestazioni delle inadempienze rilevate dall'Unità.*

*In linea con un trend pluriennale di crescita della collaborazione internazionale, la UIF ha effettuato 581 richieste di informazioni a FIU estere, con un marcato aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le richieste vengono attivate soprattutto per esigenze di analisi di segnalazioni di operazioni sospette. Anche le richieste di collaborazione e le*

*informative che pervengono alla UIF dalle controparti estere sono in progressivo aumento e diversificazione nelle forme e nelle tipologie, in sintonia con l'evoluzione dei fenomeni da approfondire e degli strumenti tecnici impiegati; nel semestre sono pervenute 1.095 comunicazioni.*

*Nel primo semestre del 2018 le Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) hanno registrato una sostanziale stabilità, per importo e numero delle operazioni. L'incremento dei bonifici da e verso i paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi è dovuto in buona parte all'ingresso di Tunisia e, soprattutto, Serbia nella lista dei paesi ad alto rischio individuati dal GAFI.*

*Sulla base delle dichiarazioni ricevute dalla UIF, la quantità e l'importo dell'oro scambiato non hanno mostrato variazioni di rilievo rispetto al semestre precedente.*

*Nel corso del semestre, in attuazione della nuova normativa antiriciclaggio entrata in vigore il 4 luglio 2017, la UIF ha emanato le istruzioni sulle comunicazioni concernenti le operazioni sospette cui sono tenuti gli uffici di alcune Pubbliche amministrazioni; le Autorità di vigilanza hanno inoltre posto in consultazione disposizioni attuative per i profili di competenza.*

*A livello europeo, il 30 maggio 2018 è stata approvata la quinta direttiva antiriciclaggio, con disposizioni che modificano e ampliano la quarta. Alla Commissione europea è affidato il compito di monitorare l'adeguato recepimento delle nuove regole; essa stilerà periodici rapporti per la verifica, tra l'altro, della disponibilità di adeguate informazioni da parte delle FIU e dell'efficacia della collaborazione, a livello domestico e internazionale. Inoltre, la direttiva assegna alla Commissione il compito di valutare e proporre l'istituzione di un "meccanismo di coordinamento e supporto" che prefigura forme più avanzate di integrazione operativa tra le FIU.*



## **A. SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE**

---

## **NOTE**

---

Eventuali mancate quadrature sono dovute ad arrotondamenti.

I dati sono depurati dalle segnalazioni annullate, per errore o per sostituzione, fino al 30 giugno 2018.

Per i dettagli sulla composizione delle tipologie di segnalanti si faccia riferimento alla sezione a.3.

Per convenzione l'origine di una segnalazione coincide con il luogo di richiesta/esecuzione della prima operazione segnalata.

I dati sulla popolazione sono di fonte Istat e si riferiscono alla fine di dicembre 2017.

---

Tavola a.1.1

**Ricevute e analizzate**  
(valori assoluti e variazioni percentuali)

SEGNALAZIONI	2014	2015	2016	2017			2018		
				1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Valori assoluti									
Ricevute	71.758	82.428	101.065	49.203	44.617	93.820	49.376	-	49.376
Analizzate	75.857	84.627	103.995	46.877	47.141	94.018	49.103	-	49.103
Variazioni percentuali sul periodo corrispondente									
Ricevute	11,1	14,9	22,6	-5,4	-9,1	-7,2	0,4	-	0,4
Analizzate	-17,9	11,6	22,9	-10,4	-8,7	-9,6	4,7	-	4,7

Figura a.1.2

**Ricevute e analizzate: serie semestrale**  
(valori assoluti)




Tavola a.1.3

**Ricevute e analizzate: serie mensile***(valori assoluti e percentuali sul totale)*

SEGNALAZIONI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Totale
Valori assoluti							
Ricevute	8.013	7.662	9.434	7.273	9.389	7.605	49.376
Analizzate	7.307	8.213	8.742	8.070	8.908	7.863	49.103
Valori percentuali							
Ricevute	16,2	15,5	19,1	14,7	19,0	15,4	100,0
Analizzate	14,9	16,7	17,8	16,4	18,1	16,0	100,0

Figura a.1.3


**Ricevute e analizzate: serie mensile***(valori assoluti)*

Tavola a.1.4

**Analizzate: segnalazioni valutate non rilevanti**  
(valori assoluti e percentuali)

SEGNALAZIONI ANALIZZATE	2014	2015	2016	2017			2018		
				1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Valori assoluti									
<b>Totale</b>	<b>75.857</b>	<b>84.627</b>	<b>103.995</b>	<b>46.877</b>	<b>47.141</b>	<b>94.018</b>	<b>49.103</b>	-	<b>49.103</b>
Valutate non rilevanti	16.263	14.668	10.899	6.766	9.276	16.042	7.979	-	7.979
Di interesse finanziario	59.594	69.959	93.096	40.111	37.865	77.976	41.124	-	41.124
Valori percentuali									
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	-	<b>100,0</b>
Valutate non rilevanti	21,4	17,3	10,5	14,4	19,7	17,1	16,2	-	16,2
Di interesse finanziario	78,6	82,7	89,5	85,6	80,3	82,9	83,8	-	83,8

Tavola a.1.5

**Ricevute: ripartizione per categoria di segnalazione**  
(valori assoluti e percentuali)

CATEGORIA DI SEGNALAZIONE	2014	2015	2016	2017			2018		
				1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Valori assoluti									
<b>Totale</b>	<b>71.758</b>	<b>82.428</b>	<b>101.065</b>	<b>49.203</b>	<b>44.617</b>	<b>93.820</b>	<b>49.376</b>	-	<b>49.376</b>
Riciclaggio	71.661	76.293	79.337	44.918	41.794	86.712	47.319	-	47.319
Voluntary disclosure	-	5.849	21.098	3.800	2.312	6.112	1.393	-	1.393
Finanziamento del terrorismo	93	273	619	475	506	981	659	-	659
Finanziamento dei programmi di proliferazione di ADM	4	13	11	10	5	15	5	-	5
Valori percentuali									
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	-	<b>100,0</b>
Riciclaggio	99,9	92,6	78,5	91,3	93,7	92,5	95,8	-	95,8
Voluntary disclosure	-	7,1	20,9	7,7	5,2	6,5	2,8	-	2,8
Finanziamento del terrorismo	0,1	0,3	0,6	1,0	1,1	1,0	1,3	-	1,3
Finanziamento dei programmi di proliferazione di ADM	..	..	..	..	..	..	..	-	..

Figura a.1.6

**Ricevute: serie semestrale per categoria di segnalazione**  
(valori assoluti)




Tavola a.1.7

**Ricevute: ripartizione per gruppi di segnalanti**  
(valori assoluti e percentuali)

GRUPPI DI SEGNALANTI	2014	2015	2016	2017			2018		
				1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Valori assoluti									
<b>Totale</b>	<b>71.758</b>	<b>82.428</b>	<b>101.065</b>	<b>49.203</b>	<b>44.617</b>	<b>93.820</b>	<b>49.376</b>	-	<b>49.376</b>
Intermediari e operatori bancari e finanziari	68.220	74.579	89.669	45.535	39.988	85.523	44.522	-	44.522
Soggetti non finanziari	3.538	7.843	11.396	3.668	4.629	8.297	4.854	-	4.854
Altri soggetti non contemplati nelle precedenti categorie	-	6	-	-	-	-	-	-	-
Valori percentuali									
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	-	<b>100,0</b>
Intermediari e operatori bancari e finanziari	95,1	90,5	88,7	92,5	89,6	91,2	90,2	-	90,2
Soggetti non finanziari	4,9	9,5	11,3	7,5	10,4	8,8	9,8	-	9,8
Altri soggetti non contemplati nelle precedenti categorie	-	..	-	-	-	-	-	-	-

Tavola a.1.8

**Ricevute: ripartizione per tipologia di segnalante**  
(valori assoluti)

TIPOLOGIA DI SEGNALANTE	2017			2018		
	1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
<b>Totale</b>	<b>49.203</b>	<b>44.617</b>	<b>93.820</b>	<b>49.376</b>	-	<b>49.376</b>
<b>Intermediari e operatori bancari finanziari</b>	<b>45.535</b>	<b>39.988</b>	<b>85.523</b>	<b>44.522</b>	-	<b>44.522</b>
Banche e Poste	38.576	33.595	72.171	37.416	-	37.416
Intermediari e operatori finanziari	6.957	6.390	13.347	7.100	-	7.100
IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari	1.187	257	1.444	333	-	333
IP e punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari	2.930	3.645	6.575	4.423	-	4.423
SIM	30	32	62	33	-	33
SGR, SICAV e SICAF	168	161	329	181	-	181
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	383	398	781	442	-	442
Società fiduciarie ex art. 106 TUB	479	575	1.054	307	-	307
Imprese di assicurazione	1.548	1.173	2.721	1.281	-	1.281
Intermediari e operatori finanziari non inclusi nelle precedenti categorie	232	149	381	100	-	100
Società di gestione di mercati e strumenti finanziari	2	3	5	6	-	6
<b>Soggetti obbligati non finanziari<sup>1</sup></b>	<b>3.608</b>	<b>4.619</b>	<b>8.227</b>	<b>4.845</b>	-	<b>4.845</b>
Professionisti	2.223	2.746	4.969	2.458	-	2.458
Notai e CNN	1.888	2.334	4.222	2.176	-	2.176
Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro	100	261	361	169	-	169
Studi associati, interprofessionali e tra avvocati	161	61	222	65	-	65
Avvocati	46	55	101	27	-	27
Società di revisione e revisori legali	12	14	26	7	-	7
Altri soggetti esercenti attività professionale	16	21	37	14	-	14
Operatori non finanziari	311	347	658	521	-	521
Soggetti in attività di custodia e trasporto valori	202	186	388	243	-	243
Operatori in commercio o fabbricazione di oro o preziosi	98	153	251	245	-	245
Altri operatori non finanziari	11	8	19	33	-	33
Prestatori di servizi di gioco	1.074	1.526	2.600	1.866	-	1.866
<b>Pubblica amministrazione</b>	<b>60</b>	<b>10</b>	<b>70</b>	<b>9</b>	-	<b>9</b>

<sup>1</sup> Soggetti non finanziari (come definiti nella sezione a.3) a esclusione della Pubblica amministrazione.



Tavola a.1.8

**Ricevute: ripartizione per tipologia di segnalante**  
(valori percentuali)

TIPOLOGIA DI SEGNALANTE	2017			2018		
	1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	-	<b>100,0</b>
<b>Intermediari e operatori bancari finanziari</b>	<b>92,5</b>	<b>89,6</b>	<b>91,2</b>	<b>90,2</b>	-	<b>90,2</b>
Banche e Poste	78,4	75,3	76,9	75,8	-	75,8
Intermediari e operatori finanziari	14,2	14,4	14,3	14,4	-	14,4
IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari	2,4	0,6	1,5	0,7	-	0,7
IP e punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari	6,0	8,2	7,0	9,0	-	9,0
SIM	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1
SGR, SICAV e SICAF	0,3	0,4	0,4	0,4	-	0,4
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	0,8	0,9	0,8	0,9	-	0,9
Società fiduciarie ex art. 106 TUB	1,0	1,3	1,1	0,6	-	0,6
Imprese di assicurazione	3,1	2,6	2,9	2,6	-	2,6
Intermediari e operatori finanziari non inclusi nelle precedenti categorie	0,5	0,3	0,4	0,2	-	0,2
Società di gestione di mercati e strumenti finanziari	..	..	..	..	-	..
<b>Soggetti obbligati non finanziari</b>	<b>7,4</b>	<b>10,4</b>	<b>8,8</b>	<b>9,8</b>	-	<b>9,8</b>
Professionisti	4,5	6,2	5,3	5,0	-	5,0
Notai e CNN	3,8	5,2	4,5	4,4	-	4,4
Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro	0,2	0,6	0,4	0,3	-	0,3
Studi associati, interprofessionali e tra avvocati	0,3	0,1	0,2	0,1	-	0,1
Avvocati	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1
Società di revisione e revisori legali	..	..	..	..	-	..
Altri soggetti esercenti attività professionale	..	..	..	..	-	..
Operatori non finanziari	0,6	0,8	0,7	1,1	-	1,1
Soggetti in attività di custodia e trasporto valori	0,4	0,4	0,4	0,5	-	0,5
Operatori in commercio o fabbricazione di oro o preziosi	0,2	0,3	0,3	0,5	-	0,5
Altri operatori non finanziari	..	..	..	0,1	-	0,1
Prestatori di servizi di gioco	2,2	3,4	2,8	3,8	-	3,8
<b>Pubblica amministrazione</b>	<b>0,1</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	-	<b>..</b>

Tavola a.1.9

**Ricevute: ripartizione per gruppi di segnalanti e per categoria di segnalazione**  
(valori assoluti)

GRUPPI DI SEGNALANTI	Riciclaggio (di cui: voluntary disclosure)	Finanziamento del terrorismo	Finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa	Totale
Banche e Poste	37.138 (1.143)	274	4	37.416
Altri intermediari e operatori finanziari	6.747 (168)	358	1	7.106
Professionisti	2.453 (81)	5	-	2.458
Altri soggetti non finanziari	2.374 (1)	22	-	2.396
<b>Totale</b>	<b>48.712</b> <b>(1.393)</b>	<b>659</b>	<b>5</b>	<b>49.376</b>

Figura a.1.10

**Ricevute: numero segnalazioni per 100.000 abitanti per provincia**




Tavola a.1.11

**Ricevute: ripartizione per gruppi di segnalanti e per numero di segnalazioni**  
(valori assoluti)

SOS INVIATE ALLA UIF	TIPOLOGIA DI SEGNALANTE		
	Banche e Poste	Altri intermediari e operatori finanziari	Soggetti non finanziari
1	47	71	98
da 2 a 5	110	92	52
da 6 a 20	128	50	18
da 21 a 100	73	30	23
da 101 a 250	19	6	5
da 251 a 500	7	3	1
oltre 500	14	2	1
<b>Totale</b>	<b>398</b>	<b>254</b>	<b>198</b>

Figura a.1.11

**Ricevute: ripartizione per gruppi di segnalanti e per numero di segnalazioni**  
(valori assoluti)




Tavola a.1.12

<b>Ricevute: ripartizione per provincia</b> <i>(valori assoluti)</i>						
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	2017			2018		
	1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
<b>Totale</b>	<b>49.203</b>	<b>44.617</b>	<b>93.820</b>	<b>49.376</b>	-	<b>49.376</b>
<b>Abruzzo</b>	<b>817</b>	<b>647</b>	<b>1.464</b>	<b>671</b>	-	<b>671</b>
Chieti	146	127	273	120	-	120
L'Aquila	164	121	285	127	-	127
Pescara	292	223	515	215	-	215
Teramo	215	176	391	209	-	209
<b>Basilicata</b>	<b>281</b>	<b>248</b>	<b>529</b>	<b>283</b>	-	<b>283</b>
Matera	111	104	215	125	-	125
Potenza	170	144	314	158	-	158
<b>Calabria</b>	<b>1.345</b>	<b>1.312</b>	<b>2.657</b>	<b>1.345</b>	-	<b>1.345</b>
Catanzaro	227	249	476	252	-	252
Cosenza	391	322	713	307	-	307
Crotone	190	201	391	235	-	235
Reggio Calabria	441	454	895	473	-	473
Vibo Valentia	96	86	182	78	-	78
<b>Campania</b>	<b>5.898</b>	<b>4.965</b>	<b>10.863</b>	<b>6.152</b>	-	<b>6.152</b>
Avellino	256	173	429	244	-	244
Benevento	113	133	246	100	-	100
Caserta	927	763	1.690	1.038	-	1.038
Napoli	3.810	3.204	7.014	4.011	-	4.011
Salerno	792	692	1.484	759	-	759
<b>Emilia-Romagna</b>	<b>3.247</b>	<b>3.091</b>	<b>6.338</b>	<b>3.563</b>	-	<b>3.563</b>
Bologna	753	749	1.502	792	-	792
Ferrara	133	122	255	165	-	165
Forlì Cesena	242	240	482	215	-	215
Modena	529	462	991	546	-	546
Parma	407	397	804	559	-	559
Piacenza	203	179	382	202	-	202
Ravenna	224	246	470	262	-	262
Reggio Emilia	445	385	830	446	-	446
Rimini	311	311	622	376	-	376

(1/4)

Tavola a.1.12

## Ricevute: ripartizione per provincia

(valori assoluti)

LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	2017			2018		
	1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	<b>832</b>	<b>892</b>	<b>1.724</b>	<b>894</b>	-	<b>894</b>
Gorizia	67	73	140	75	-	75
Pordenone	298	268	566	281	-	281
Trieste	178	210	388	242	-	242
Udine	289	341	630	296	-	296
<b>Lazio</b>	<b>5.031</b>	<b>4.404</b>	<b>9.435</b>	<b>4.851</b>	-	<b>4.851</b>
Frosinone	274	243	517	261	-	261
Latina	294	310	604	368	-	368
Rieti	60	71	131	60	-	60
Roma	4.266	3.674	7.940	4.037	-	4.037
Viterbo	137	106	243	125	-	125
<b>Liguria</b>	<b>1.610</b>	<b>1.298</b>	<b>2.908</b>	<b>1.427</b>	-	<b>1.427</b>
Genova	867	684	1.551	786	-	786
Imperia	315	268	583	270	-	270
La Spezia	148	137	285	155	-	155
Savona	280	209	489	216	-	216
<b>Lombardia</b>	<b>10.414</b>	<b>9.330</b>	<b>19.744</b>	<b>10.158</b>	-	<b>10.158</b>
Bergamo	841	721	1.562	835	-	835
Brescia	1.300	1.166	2.466	1.348	-	1.348
Como	574	460	1.034	513	-	513
Cremona	149	168	317	183	-	183
Lecco	172	164	336	168	-	168
Lodi	111	96	207	133	-	133
Mantova	242	258	500	367	-	367
Milano	5.358	4.912	10.270	5.122	-	5.122
Monza Brianza	615	482	1.097	577	-	577
Pavia	298	246	544	265	-	265
Sondrio	95	79	174	75	-	75
Varese	659	578	1.237	572	-	572
<b>Marche</b>	<b>1.055</b>	<b>1.004</b>	<b>2.059</b>	<b>1.019</b>	-	<b>1.019</b>
Ancona	290	273	563	267	-	267
Ascoli Piceno	139	147	286	167	-	167
Fermo	101	135	236	141	-	141
Macerata	279	235	514	252	-	252
Pesaro Urbino	246	214	460	192	-	192

(2/4)

Tavola a.1.12

**Ricevute: ripartizione per provincia***(valori assoluti)*

LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	2017			2018		
	1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
<b>Molise</b>	<b>144</b>	<b>171</b>	<b>315</b>	<b>169</b>	-	<b>169</b>
Campobasso	106	103	209	115	-	115
Isernia	38	68	106	54	-	54
<b>Piemonte</b>	<b>3.245</b>	<b>2.920</b>	<b>6.165</b>	<b>3.232</b>	-	<b>3.232</b>
Alessandria	277	243	520	250	-	250
Asti	146	120	266	121	-	121
Biella	141	90	231	116	-	116
Cuneo	313	333	646	415	-	415
Novara	311	273	584	273	-	273
Torino	1.809	1.686	3.495	1.868	-	1.868
Verbano Cusio Ossola	137	109	246	104	-	104
Vercelli	111	66	177	85	-	85
<b>Puglia</b>	<b>2.380</b>	<b>2.379</b>	<b>4.759</b>	<b>2.526</b>	-	<b>2.526</b>
Bari	835	842	1.677	892	-	892
Barletta Andria Trani	206	236	442	265	-	265
Brindisi	190	224	414	193	-	193
Foggia	397	425	822	441	-	441
Lecce	483	404	887	464	-	464
Taranto	269	248	517	271	-	271
<b>Sardegna</b>	<b>648</b>	<b>617</b>	<b>1.265</b>	<b>573</b>	-	<b>573</b>
Cagliari	224	222	446	192	-	192
Nuoro	42	43	85	50	-	50
Oristano	31	45	76	33	-	33
Sassari	278	230	508	246	-	246
Sud Sardegna	73	77	150	52	-	52
<b>Sicilia</b>	<b>2.603</b>	<b>2.400</b>	<b>5.003</b>	<b>2.963</b>	-	<b>2.963</b>
Agrigento	202	173	375	226	-	226
Caltanissetta	114	107	221	140	-	140
Catania	597	528	1.125	570	-	570
Enna	67	79	146	82	-	82
Messina	274	266	540	316	-	316
Palermo	743	714	1.457	934	-	934
Ragusa	192	169	361	244	-	244
Siracusa	204	168	372	188	-	188
Trapani	210	196	406	263	-	263

(3/4)

Tavola a.1.12

**Ricevute: ripartizione per provincia**  
(valori assoluti)

LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE	2017			2018		
	1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
<b>Toscana</b>	<b>3.147</b>	<b>2.982</b>	<b>6.129</b>	<b>3.364</b>	-	<b>3.364</b>
Arezzo	262	271	533	249	-	249
Firenze	1.003	926	1.929	1.074	-	1.074
Grosseto	132	143	275	179	-	179
Livorno	206	193	399	211	-	211
Lucca	349	344	693	364	-	364
Massa Carrara	150	108	258	144	-	144
Pisa	235	207	442	269	-	269
Pistoia	233	233	466	233	-	233
Prato	404	381	785	421	-	421
Siena	173	176	349	220	-	220
<b>Trentino-Alto Adige</b>	<b>614</b>	<b>596</b>	<b>1.210</b>	<b>644</b>	-	<b>644</b>
Bolzano	287	288	575	318	-	318
Trento	327	308	635	326	-	326
<b>Umbria</b>	<b>466</b>	<b>455</b>	<b>921</b>	<b>481</b>	-	<b>481</b>
Perugia	360	334	694	366	-	366
Terni	106	121	227	115	-	115
<b>Valle d'Aosta</b>	<b>101</b>	<b>81</b>	<b>182</b>	<b>102</b>	-	<b>102</b>
Aosta	101	81	182	102	-	102
<b>Veneto</b>	<b>4.276</b>	<b>3.905</b>	<b>8.181</b>	<b>4.213</b>	-	<b>4.213</b>
Belluno	100	95	195	95	-	95
Padova	850	748	1.598	883	-	883
Rovigo	212	142	354	224	-	224
Treviso	851	797	1.648	737	-	737
Venezia	684	650	1.334	650	-	650
Verona	806	767	1.573	914	-	914
Vicenza	773	706	1.479	710	-	710
<b>Estero</b>	<b>1.049</b>	<b>920</b>	<b>1.969</b>	<b>746</b>	-	<b>746</b>

(4/4)

Tavola a.1.13

<b>Sospensioni</b>						
<i>(valori assoluti in milioni di euro e valori percentuali)</i>						
VOCI	2017			2018		
	1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Valori assoluti						
<b>Operazioni sospese</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>38</b>	<b>23</b>	-	<b>23</b>
Valore totale	5,7	60,7	66,4	36,1	-	36,1
Valore medio	0,3	3,8	1,7	1,6	-	1,6
<b>Operazioni valutate ai fini della sospensione</b>	<b>108</b>	<b>106</b>	<b>214</b>	<b>147</b>	-	<b>147</b>
Valore totale	29,6	105,3	134,9	72,3	-	72,3
Valore medio	0,3	1,0	0,6	0,5	-	0,5
Valori percentuali <sup>1</sup>						
Operazioni sospese	20,4	15,1	17,8	15,6	-	15,6
Valore totale	19,3	57,6	49,2	49,9	-	49,9

<sup>1</sup> Operazioni sospese in percentuale di quelle valutate ai fini della sospensione.




**Ricevute: importi segnalati per tipologia di segnalante**  
(valori in milioni di euro)

TIPOLOGIA DI SEGNALANTE	Operazioni eseguite	Operazioni non eseguite <sup>1</sup>	TIPOLOGIA DI SEGNALANTE	Operazioni eseguite	Operazioni non eseguite
<b>Totale</b>	<b>35.969,3</b>	<b>9.559,5</b>	<b>Professionisti</b>	<b>2.382,7</b>	<b>78,3</b>
<b>Banche e Poste</b>	<b>31.400,3</b>	<b>2.966,0</b>	Notai e CNN	1.972,6	30,5
<b>Intermediari e operatori finanziari</b>	<b>2.034,4</b>	<b>509,5</b>	Dottori comm., esperti cont., consulenti del lavoro	256,8	21,0
IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari	31,9	-	Studi associati, interprofess. e tra avvocati	103,5	-
IP e punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari	100,9	50,0	Avvocati	24,8	26,8
SIM	19,2	8,5	Società di revisione e revisori legali	20,9	-
SGR, SICAV e SICAF	98,2	12,2	Altri soggetti esercenti attività professionale	4,1	-
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	78,0	29,7	<b>Operatori non finanziari</b>	<b>60,2</b>	<b>5,5</b>
Società fiduciarie ex art. 106 TUB	899,2	344,8	Soggetti in attività di custodia e trasporto valori	55,3	2,2
Imprese di assicurazione	649,7	31,2	Operatori in commercio o fabbric. di oro o preziosi	1,7	..
Interm. e op. fin. non inclusi nelle precedenti categorie	157,3	32,9	Altri operatori non finanziari	3,2	3,2
<b>Società di gestione di mercati e strumenti fin.</b>	<b>1,3</b>	<b>6.000,0</b>	<b>Prestatori di servizi di gioco</b>	<b>85,4</b>	<b>0,2</b>
			<b>Pubblica amministrazione</b>	<b>5,0</b>	<b>-</b>

Figura a.2.2

**Ricevute: distribuzione per classi di importo per tipologia di segnalante<sup>2</sup>**  
(valori percentuali per tipologia di segnalante; classi di importo in euro)



<sup>1</sup> Dati depurati da un importo di valore estremo, relativo a un'operazione solo prospettata dal soggetto segnalato.

<sup>2</sup> Include le operazioni eseguite e quelle non eseguite. Le segnalazioni con importo nullo si riferiscono a operatività i cui importi non sono puntualmente rilevabili.

Figura a.2.3



**Ricevute: distribuzione per classi di importo***(valori assoluti; classi di importo in euro)*

Figura a.2.4

**Ricevute: ripartizione per classi di importo e rischio indicato dal segnalante<sup>1</sup>***(valori percentuali; classi di importo in euro)*

<sup>1</sup> Giudizio di rischio di operatività articolato su cinque livelli, attribuito dai segnalanti a ciascuna segnalazione.

Figura a.2.5

**Ricevute: distribuzione per rischio indicato dal segnalante e rating automatico attribuito dalla UIF<sup>1</sup>**  
(percentuali sul totale delle segnalazioni)




Tavola a.2.6

**Ricevute: confronto, per ciascuna segnalazione, tra rischio indicato dal segnalante e rating automatico attribuito dalla UIF<sup>2</sup>**  
(composizione percentuale sul totale delle segnalazioni)

RISCHIO INDICATO DAL SEGNALANTE	RATING AUTOMATICO ATTRIBUITO DALLA UIF			Totale
	Basso e medio basso	Medio	Alto e medio alto	
Basso e medio basso	24,9	6,6	13,8	45,3
Medio	9,5	3,2	18,8	31,5
Alto e medio alto	2,0	3,3	17,9	23,2
<b>Totale</b>	<b>36,4</b>	<b>13,1</b>	<b>50,5</b>	<b>100,0</b>

<sup>1</sup> Misura indicativa del rischio attribuito a ciascuna segnalazione in fase di acquisizione, calcolata mediante un algoritmo basato su un insieme di variabili predefinite. Il rating automatico può essere corretto dagli analisti della UIF alla luce del grado di rischio effettivo della segnalazione rilevato nella fase di analisi della stessa.

<sup>2</sup> Le caselle evidenziate in celeste individuano la percentuale di segnalazioni in cui si è registrata coincidenza tra rischio e rating, quelle ombreggiate in grigio indicano la percentuale di segnalazioni in cui la valutazione del rischio effettuata dal segnalante è stata superiore al rating automatico attribuito dalla UIF mentre le bianche si riferiscono alle segnalazioni con rating superiore al rischio.

Tavola a.2.7

### Ricevute da banche e Poste: distribuzione territoriale e per classi di rischio (valori percentuali)

MACROAREA	Numero segnalazioni (percentuali sul totale)	Classi di rischio		
		Basso e medio basso	Medio	Alto e medio alto
Nord Ovest	29,3	47,4	31,6	21,0
Nord Est	18,4	51,7	30,1	18,2
Centro	19,9	45,7	31,4	22,9
Sud	23,8	44,0	30,9	25,1
Isole	7,1	61,7	21,9	16,4
Estero	1,5	28,5	33,7	37,8
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>47,7</b>	<b>30,5</b>	<b>21,8</b>

Figura a.2.8

### Ricevute da banche e Poste: distribuzione del rischio per macroarea (percentuale sul totale delle segnalazioni ricevute per macroarea)




Figura a.2.9

Ricevute: ripartizione per origine del sospetto<sup>1</sup>  
(valori percentuali)





Figura a.2.10

Ricevute: composizione percentuale del rischio per origine del sospetto  
(valori percentuali)



<sup>1</sup> Rilevazione sportello: alcuni segnalanti indicano tale origine anche per le anomalie individuate dai sistemi automatici successivamente confermate da controlli effettuati presso gli sportelli. Richieste autorità: Autorità giudiziaria, Organi investigativi, autorità di vigilanza di settore e UIF. Altro: oltre alla categoria residuale, include la mancata o incompleta identificazione del titolare effettivo o del cliente, gli approfondimenti condotti a seguito di ispezioni e lo svolgimento di prestazioni professionali o di operatori non finanziari.

Tavola a.2.11

**Ricevute: ripartizione per origine del sospetto e confronto con la quota di segnalazioni con rischio alto e medio alto**  
(valori assoluti e percentuali)

ORIGINE DEL SOSPETTO	Segnalazioni ricevute		Percentuale di segnalazioni con rischio alto e medio alto
	Valori assoluti	Composizione percentuale	
Rilevazione sportello	21.136	42,8	21,0
Controlli strutture centrali	10.478	21,2	26,5
Rilevazione sistemi automatici	10.522	21,3	19,5
Comportamento sospetto	4.457	9,0	26,7
Richieste di autorità	605	1,2	52,6
Notizie di provvedimenti e presenza in liste	439	0,9	42,4
Altro	1.739	3,5	29,4
<b>Totale</b>	<b>49.376</b>	<b>100,0</b>	<b>23,2</b>

Figura a.2.12

**Ricevute: distribuzione per origine del sospetto e per tipologia di segnalante**  
(composizione percentuale)




Figura a.2.13

Ricevute: distribuzione dei tempi di inoltro  
(valori percentuali)




Tavola a.2.14

Ricevute: valori mediani dei tempi di inoltro per tipologia di segnalante

TIPOLOGIA DI SEGNALANTE	Mediana	TIPOLOGIA DI SEGNALANTE	Mediana
<b>Banche e Poste</b>	<b>28</b>	<b>Professionisti</b>	<b>14</b>
<b>Intermediari e operatori finanziari</b>	<b>51</b>	Notai e CNN	12
IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari	98	Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro	46
IP e punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari	49	Studi associati, interprofessionali e tra avvocati	144
SIM	39	Avvocati	197
SGR, SICAV e SICAF	47	Società di revisione e revisori legali	183
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	52	Altri soggetti esercenti attività professionale	204
Società fiduciarie ex art. 106 TUB	34	<b>Operatori non finanziari</b>	<b>8</b>
Imprese di assicurazione	59	Soggetti in attività di custodia e trasporto valori	11
Intermediari e operatori finanziari non inclusi nelle precedenti categorie	54	Operatori in commercio o fabbricazione di oro o preziosi	6
<b>Società di gestione di mercati e strumenti finanziari</b>	<b>39</b>	Altri operatori non finanziari	1
		<b>Prestatori di servizi di gioco</b>	<b>59</b>
		<b>Pubblica amministrazione</b>	<b>1.192</b>

Figura a.2.15

Ricevute da money transfer (valori assoluti)						
VOCI	2017			2018		
	1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Segnalazioni ricevute	2.195	3.029	5.224	3.651	-	3.651
Operazioni segnalate	51.568	59.769	111.337	60.531	-	60.531

Figura a.2.16


Principali paesi di destinazione del denaro spedito dall'Italia nelle operazioni sospette di money transfer <sup>1</sup> (valori assoluti in migliaia di euro e composizione percentuale)					
PAESE	Valori assoluti	Composizione percentuale	PAESE	Valori assoluti	Composizione percentuale
Romania	1.303	8,5	Turchia	461	3,0
Marocco	1.149	7,5	Nigeria	409	2,7
Cina	1.075	7,0	Colombia	399	2,6
Pakistan	588	3,8	Costa d'Avorio	368	2,4
Albania	551	3,6	Rep. Dominicana	358	2,3
Brasile	541	3,5	Tunisia	357	2,3
Bangladesh	534	3,5	Filippine	295	1,9
India	520	3,4	Ghana	285	1,8
Perù	518	3,4	Sri Lanka	257	1,7
Senegal	513	3,3	Altri paesi	4.467	29,0
Italia	470	3,0	<b>Totale</b>	<b>15.417</b>	<b>100,0</b>

<sup>1</sup> I dati si riferiscono alle sole segnalazioni inviate secondo il tracciato previsto per gli operatori del settore e complete delle informazioni dettagliate.



Figura a.2.17

Ricevute da money transfer: importi trasferiti per 100.000 abitanti per provincia<sup>1</sup>  
(classi di importo in euro)



<sup>1</sup> Il luogo della transazione è quello di richiesta/esecuzione dell'operazione segnalata. I dati si riferiscono alle sole segnalazioni inviate secondo il tracciato previsto per gli operatori del settore e complete delle informazioni dettagliate.



## Classificazione dei soggetti tenuti all'invio delle segnalazioni di operazioni sospette

Le categorie di soggetti obbligati all'invio delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) sono elencate nell'art. 3 del d.lgs. 231/2007 in vigore dal 4 luglio 2017<sup>1</sup>.

Nella tavola seguente si riportano, per ogni "tipologia di segnalante" richiamata nella Sezione A, le categorie di soggetti che la compongono<sup>2</sup>.

TIPOLOGIA DI SEGNALANTE	Categorie incluse	Riferimento normativo (art. 3 <sup>3</sup> d.lgs. 231/07)
<b>Banche e Poste</b>	Banche	comma 2, lett. a)
	Poste Italiane S.p.A.	comma 2, lett. b)
<b>IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari</b>	Istituti di moneta elettronica (IMEL)	comma 2, lett. c)
	Punti di contatto di istituti di moneta elettronica comunitari aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, stabiliti in Italia senza succursale	comma 2, lett. u)
<b>IP e punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari</b>	Istituti di pagamento (IP)	comma 2, lett. d)
	Punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, stabiliti in Italia senza succursale	comma 2, lett. u)
<b>SIM</b>	Società di intermediazione mobiliare (SIM)	comma 2, lett. e)
<b>SGR, SICAV e SICAF</b>	Società di gestione del risparmio (SGR)	comma 2, lett. f)
	Società di investimento a capitale variabile (SICAV)	comma 2, lett. g)
	Società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF)	comma 2, lett. h)
<b>Intermediari finanziari ex art. 106 TUB</b>	Intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB	comma 2, lett. l)
<b>Società fiduciarie ex art. 106 TUB</b>	Società fiduciarie iscritte nell'albo previsto dall'art. 106 TUB	comma 2, lett. s)
<b>Imprese di assicurazione</b>	Imprese di assicurazione che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP	comma 2, lett. n)
<b>Intermediari e operatori finanziari non inclusi nelle precedenti categorie</b>	Agenti di cambio	comma 2, lett. i)
	Cassa depositi e prestiti	comma 2, lett. m)
	Intermediari assicurativi di cui all'art. 109, co. 2, lett. a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attività di cui all'art. 2, co. 1, CAP	comma 2, lett. o)
	Soggetti eroganti micro-credito ai sensi dell'art. 111 TUB	comma 2, lett. p)
	Confidi e altri soggetti di cui all'art. 112 TUB	comma 2, lett. q)

<sup>1</sup> Per un confronto con le categorie precedenti si veda l'Appendice della Sezione A dei *Quaderni dell'antiriciclaggio – Collana dati statistici*, Il semestre 2017.

<sup>2</sup> Sono comprese, nelle singole tipologie di soggetti segnalanti, anche le succursali insediate in Italia dei soggetti stessi con sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, tenute all'invio delle SOS ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. t) e comma 7 del d.lgs. 231/2007.

<sup>3</sup> Ove non diversamente specificato, si fa riferimento ai commi dell'art. 3 del d.lgs. 231/2007.

TIPOLOGIA DI SEGNALANTE	Categorie incluse	Riferimento normativo (art. 3 <sup>3</sup> d.lgs. 231/07)
	Intermediari bancari e finanziari e imprese assicurative con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, stabiliti in Italia senza succursale (ad esclusione degli istituti di moneta elettronica e dei prestatori di servizi di pagamento tenuti all'obbligo di istituzione del punto di contatto)	comma 2, lett. u)
	Consulenti finanziari e società di consulenza finanziaria	comma 2, lett. v)
	Società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto dall'art. 106 TUB, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966	comma 3, lett. a)
	Mediatori creditizi	comma 3, lett. b)
	Agenti in attività finanziaria	comma 3, lett. c)
	Soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta	comma 3, lett. d)
<b>Società di gestione di mercati e strumenti finanziari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Società di gestione accentrata di strumenti finanziari</li> <li>- Società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari</li> <li>- Società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari</li> <li>- Società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari</li> </ul>	comma 8
<b>Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Consulenti del lavoro</li> <li>- Dottori commercialisti ed esperti contabili</li> <li>- Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro</li> <li>- Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili</li> </ul>	comma 4, lett. a)
<b>Avvocati</b>	Avvocati	comma 4, lett. c)
<b>Notai e Consiglio Nazionale del Notariato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notai</li> <li>- Notariato</li> </ul>	comma 4, lett. c)
<b>Studi associati, interprofessionali e tra avvocati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Studi associati, interprofessionali e tra avvocati</li> </ul>	comma 4
<b>Società di revisione e revisori legali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio</li> <li>- Revisori legali con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio</li> </ul>	comma 4, lett. d)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisori legali senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio</li> <li>- Società di revisione legale senza incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio</li> </ul>	comma 4, lett. e)
<b>Altri soggetti esercenti attività professionale</b>	Soggetti che rendono i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati	comma 4, lett. b)

TIPOLOGIA DI SEGNALANTE	Categorie incluse	Riferimento normativo (art. 3 <sup>3</sup> d.lgs. 231/07)
<b>Soggetti in attività di custodia e trasporto valori</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 TULPS</li> <li>- Soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, limitatamente al trattamento di banconote in euro, iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 D.L. 350/01</li> </ul>	comma 5, lett. f)
<b>Operatori in commercio o fabbricazione di oro o preziosi</b>	Operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7	comma 5, lett. d)
	Compro oro in possesso della licenza per l'attività in materia di oggetti preziosi di cui all'art. 127 TULPS	d.lgs. 92/2017 (che include i <i>compro oro</i> fra i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio)
<b>Altri operatori non finanziari</b>	Prestatori di servizi relativi a società e trust	comma 5, lett. a)
	Soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche in virtù della dichiarazione preventiva prevista dall'art. 126 TULPS	comma 5, lett. b)
	Soggetti che esercitano l'attività di case d'asta o galleria d'arte ai sensi dell'art. 115 TULPS	comma 5, lett. c)
	Agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese	comma 5, lett. e)
	Soggetti che esercitano attività di mediazione civile	comma 5, lett. g)
	Soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'art. 115 TULPS, fuori dall'ipotesi di cui all'art. 128-quaterdecies TUB	comma 5, lett. h)
	Soggetti che prestano l'attività di conversione di valute virtuali	comma 5, lett. i)
<b>Prestatori di servizi di gioco</b>	Operatori di gioco <i>on line</i> che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli	comma 6, lett. a)
	Operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli	comma 6, lett. b)
	Soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all'art. 5, co. 3, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457	comma 6, lett. c)
<b>Pubblica amministrazione</b>	Pubblica amministrazione	art.10, comma 4, d.lgs. 231/2007
<b>Altri soggetti non contemplati nelle precedenti categorie</b>	Altri soggetti non contemplati nelle precedenti categorie	-

In alcuni casi, per semplicità di lettura o per evidenziare trend caratteristici di un determinato settore, le tipologie di segnalanti sono state raggruppate in macro-tipologie di diverso livello di aggregazione.

Di seguito si riporta la composizione delle diverse macro-tipologie utilizzate nella sezione A.

MACRO-TIPOLOGIA 1	MACRO-TIPOLOGIA 2	MACRO-TIPOLOGIA 3	Tipologie di segnalanti incluse
<b>Intermediari e operatori bancari e finanziari</b>	Banche e Poste	Banche e Poste	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banche</li> <li>- Poste Italiane S.p.A.</li> </ul>
	Altri intermediari e operatori finanziari	Intermediari e operatori finanziari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari</li> <li>- IP e punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari</li> <li>- SIM</li> <li>- SGR, SICAV e SICAF</li> <li>- Intermediari finanziari ex art. 106 TUB</li> <li>- Società fiduciarie ex art. 106 TUB</li> <li>- Imprese di assicurazione</li> <li>- Intermediari e operatori finanziari non inclusi nelle precedenti categorie</li> </ul>
		Società di gestione di mercati e strumenti finanziari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Società di gestione di mercati e strumenti finanziari</li> </ul>
<b>Soggetti non finanziari</b>	Professionisti	Professionisti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notai e CNN</li> <li>- Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro</li> <li>- Studi associati, interprofessionali e tra avvocati</li> <li>- Avvocati</li> <li>- Società di revisione e revisori legali</li> <li>- Altri soggetti esercenti attività professionale</li> </ul>
			Altri soggetti non finanziari
	Prestatori di servizi di gioco	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prestatori di servizi di gioco</li> </ul>	
	Pubblica amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pubblica amministrazione</li> </ul>	
<b>Altri soggetti non contemplati nelle precedenti categorie</b>	Altri soggetti non contemplati nelle precedenti categorie		

## **B. SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO AGGREGATE**

---

## NOTE

---

Ove non specificato, i dati si riferiscono alle segnalazioni inoltrate da banche e Poste Italiane S.p.a.

I dati SARA sono soggetti a rettifica da parte dei segnalanti; i dati utilizzati sono aggiornati al 7 settembre 2018.

Eccetto che nella *Tavola b.1.1*, i dati non includono le operazioni effettuate da clienti costituiti dalla Pubblica amministrazione e da intermediari bancari e finanziari domestici, comunitari o residenti in paesi considerati equivalenti dal DM MEF del 10 aprile 2015, per uniformità con le regole in vigore in materia di conservazione e adeguata verifica semplificata prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto.

---



Tavola b.1.1

**Statistiche di sintesi sui dati aggregati per tipologia di segnalante**  
*(valori assoluti; tutti i segnalanti e tutte le operazioni)*

TIPOLOGIA DI SEGNALANTE	Numero dei segnalanti	Importo totale (miliardi di euro)	Numero totale delle operazioni sottostanti
Banche, Poste e Cassa Depositi e Prestiti	570	14.240	152.557.398
Società fiduciarie ex l. 1966/1939	218	16	95.267
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	198	139	2.176.739
SGR	190	122	3.845.579
SIM	116	56	2.419.798
Imprese ed enti assicurativi	75	68	1.372.727
Istituti di pagamento	51	21	3.890.124
Società fiduciarie ex art.106 TUB	39	40	252.826
Istituti di moneta elettronica	6	0	142.719
<b>Totale</b>	<b>1.463</b>	<b>14.702</b>	<b>166.753.177</b>

Tavola b.1.2

**Versamenti e accrediti per tipologia**  
(valori assoluti e valori percentuali)

TIPOLOGIA DI OPERATIVITÀ	Importo totale (milioni di euro)	Quota sul totale	Numero totale delle operazioni (migliaia)	Quota sul totale	Importo medio (euro)
Bonifici ricevuti	3.127.038	66,5	29.905	47,6	104.566
Vendita titoli	404.345	8,6	5.876	9,4	68.813
Rimborso finanziamenti	319.665	6,8	3.823	6,1	83.616
Versamento assegno su conto	133.492	2,8	5.006	8,0	26.666
Versamento in contanti su conto e deposito	91.937	2,0	9.296	14,8	9.890
Trasferimento titoli in entrata	38.579	0,8	566	0,9	68.161
Altre operazioni in entrata	590.422	12,5	8.303	13,2	71.109
<b>Totale</b>	<b>4.705.478</b>	<b>100,0</b>	<b>62.775</b>	<b>100,0</b>	<b>74.958</b>

Tavola b.1.3

**Prelievi e addebiti per tipologia***(valori assoluti e valori percentuali)*

TIPOLOGIA DI OPERATIVITÀ	Importo totale (milioni di euro)	Quota sul totale	Numero totale delle operazioni (migliaia)	Quota sul totale	Importo medio (euro)
Bonifici ordinati	3.057.003	63,7	42.629	49,8	71.712
Acquisto titoli	447.191	9,3	7.689	9,0	58.160
Erogazione finanziamenti	390.508	8,1	3.121	3,7	125.123
Emissione assegno su conto	108.148	2,3	3.447	4,0	31.375
Trasferimento titoli in uscita	34.003	0,7	589	0,7	57.730
Protesti	15.730	0,3	515	0,6	30.544
Prelievo in contanti su conto e deposito	5.405	0,1	1.095	1,3	4.936
Altre operazioni in uscita	740.702	15,5	26.405	30,9	28.052
<b>Totale</b>	<b>4.798.690</b>	<b>100,0</b>	<b>85.490</b>	<b>100,0</b>	<b>56.132</b>

Tavola b.1.4

**Importi per settore di attività economica del cliente***(valori assoluti e valori percentuali)*

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA DEL CLIENTE	Importo totale <i>(milioni di euro)</i>	Quota sul totale	Numero totale delle operazioni <i>(migliaia)</i>	Quota sul totale	Importo medio <i>(euro)</i>
Industria, edilizia e agricoltura	2.514.599	26,4	37.052	25,0	67.867
Commercio	1.519.614	16,0	32.775	22,1	46.365
Servizi diversi dal commercio	2.070.530	21,8	29.884	20,1	69.286
Famiglie consumatrici	1.157.903	12,2	31.018	20,9	37.330
Famiglie produttrici	203.143	2,1	9.019	6,0	22.524
Resto del Mondo - famiglie e società non finanziarie	272.043	2,9	682	0,5	398.890
Resto del Mondo - intermediari bancari e finanziari	614.032	6,5	532	0,4	1.154.195
Altri intermediari finanziari non bancari <sup>1</sup>	1.004.235	10,5	3.050	2,1	329.257
Altri	141.643	1,5	3.057	2,1	46.334
Non classificato <sup>2</sup>	6.425	0,1	1.197	0,8	5.368
<b>Totale</b>	<b>9.504.167</b>	<b>100,0</b>	<b>148.266</b>	<b>100,0</b>	<b>64.102</b>

<sup>1</sup> Si fa riferimento al settore della clientela "Altri intermediari finanziari" come definito nel Provvedimento della UIF del 23 dicembre 2013.

<sup>2</sup> La possibilità di omettere il settore di attività della clientela è prevista soltanto per le operazioni in contanti di importo inferiore a € 15.000, ma che inizialmente sono state prese in considerazione come possibili operazioni frazionate.

Figura b.2.1

### Versamenti/accrediti e prelievi/addebiti in contanti<sup>1</sup>

(valori in milioni di euro)





Figura b.2.2

### Peso di versamenti/accrediti e prelievi/addebiti in contanti<sup>1</sup>

#### sui corrispondenti importi totali


(valori percentuali)



<sup>1</sup> I versamenti e gli accrediti includono anche l'importo regolato in contanti di transazioni di vario tipo, effettuate al di fuori dell'operatività di un conto, nelle quali il cliente ha consegnato denaro contante (ad es. acquisto titoli). I prelievi e gli addebiti includono l'importo regolato in contanti di analoghe transazioni nelle quali il cliente ha ritirato denaro contante (ad es. rimborso di certificati di deposito).

Figura b.2.3

Peso dell'operatività in contanti<sup>1</sup> (somma di versamenti/accrediti e prelievi/addebiti)  
sul totale della movimentazione  
(valori percentuali)



<sup>1</sup> Cfr. nota 1 della fig. b.2.1.

Tavola b.2.4

**Versamenti e accrediti in contanti<sup>1</sup> per settore di attività economica del cliente***(valori assoluti e valori percentuali)*

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA DEL CLIENTE	Importo totale <i>(milioni di euro)</i>	Quota sul totale	Numero totale delle operazioni <i>(migliaia)</i>	Quota sul totale	Importo medio <i>(euro)</i>
Industria, edilizia e agricoltura	3.803	4,1	444	4,7	8.565
Commercio	47.152	50,6	3.990	42,5	11.818
Servizi diversi dal commercio	15.510	16,7	1.444	15,4	10.741
Famiglie consumatrici	2.559	2,8	346	3,7	7.396
Famiglie produttrici	17.138	18,4	2.063	22,0	8.307
Resto del Mondo - famiglie e società non finanziarie	91	0,1	6	0,1	15.167
Resto del Mondo - intermediari bancari e finanziari	-	-	-	-	-
Altri intermediari finanziari non bancari <sup>2</sup>	1.828	2,0	297	3,2	6.155
Altri	690	0,7	90	1,0	7.667
Non classificato <sup>3</sup>	4.254	4,6	701	7,4	6.068
<b>Totale</b>	<b>93.025</b>	<b>100,0</b>	<b>9.381</b>	<b>100,0</b>	<b>9.916</b>

<sup>1</sup> Cfr. nota 1 della fig. b.2.1.<sup>2</sup> Cfr. nota 1 della tav. b.1.4.<sup>3</sup> Cfr. nota 2 della tav. b.1.4.

Tavola b.2.5

**Prelievi e addebiti in contanti<sup>1</sup> per settore di attività economica del cliente***(valori assoluti e valori percentuali)*

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA DEL CLIENTE	Importo totale (milioni di euro)	Quota sul totale	Numero totale delle operazioni (migliaia)	Quota sul totale	Importo medio (euro)
Industria, edilizia e agricoltura	178	2,9	28	2,3	6.357
Commercio	670	10,9	66	5,5	10.152
Servizi diversi dal commercio	446	7,3	40	3,4	11.150
Famiglie consumatrici	2.097	34,2	475	39,9	4.415
Famiglie produttrici	385	6,3	68	5,7	5.662
Resto del Mondo - famiglie e società non finanziarie	72	1,2	8	0,7	9.000
Resto del Mondo - intermediari bancari e finanziari	1	0,0	0	0,0	10.101
Altri intermediari finanziari non bancari <sup>2</sup>	43	0,7	2	0,2	21.500
Altri	61	1,0	8	0,7	7.625
Non classificato <sup>3</sup>	2.171	35,5	495	41,6	4.386
<b>Totale</b>	<b>6.124</b>	<b>100,0</b>	<b>1.190</b>	<b>100,0</b>	<b>5.146</b>

<sup>1</sup> Cfr. nota 1 della fig. b.2.1.<sup>2</sup> Cfr. nota 1 della tav. b.1.4.<sup>3</sup> Cfr. nota 2 della tav. b.1.4.



Tavola b.3.1

## Bonifici in entrata e in uscita per area di origine e destinazione


(valori in milioni di euro e percentuali)

BONIFICI IN ENTRATA	Importi	Quota sul totale	BONIFICI IN USCITA	Importi	Quota sul totale
Interni	2.455.588	78,5	Interni	2.414.321	79,0
Dall'estero	671.450	21,5	Verso l'estero	642.682	21,0
Da paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi <sup>1</sup>	42.949	1,4	Verso paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi <sup>1</sup>	42.309	1,4
<b>Totale</b>	<b>3.127.038</b>	<b>100,0</b>	<b>Totale</b>	<b>3.057.003</b>	<b>100,0</b>

Figura b.3.2

Bonifici da o verso paesi esteri e da o verso paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi<sup>1</sup>


(valori in milioni di euro)



<sup>1</sup> Si tratta di paesi e territori presenti nelle liste dei decreti ministeriali attuativi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e nell'elenco dei Paesi ad alto rischio e non cooperativi del GAFI. Il dato di ciascun semestre è calcolato utilizzando le liste in vigore nell'anno.

Figura b.3.3


Quota dei bonifici da paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi<sup>1</sup>  
su bonifici dall'estero  
(valori percentuali)



<sup>1</sup> Si tratta di paesi e territori presenti nelle liste dei decreti ministeriali attuativi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e nell'elenco dei *Paesi ad alto rischio e non cooperativi* del GAFI.

Figura b.3.4


Quota dei bonifici verso paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi<sup>1</sup>  
su bonifici verso l'estero  
(valori percentuali)



<sup>1</sup> Cfr. nota 1 della fig. b.3.3.

Figura b.3.5

**Bonifici da e verso paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi<sup>1</sup>:**  
**principali paesi di destinazione e origine**  
*(valori in milioni di euro)*



<sup>1</sup> Cfr. nota 1 della fig. b.3.3.

Figura b.4.1

### Operatività in assegni bancari (valori in milioni di euro)





Figura b.4.2

### Operatività in assegni circolari (valori in milioni di euro)





## **C. DICHIARAZIONI DI OPERAZIONI IN ORO**





Figura c.1.1

### Valore e quantità di oro scambiati<sup>1</sup>

(valori in milioni di euro e kg)




Tavola c.1.2

### Dichiarazioni per tipologia di dichiarante

(valori assoluti e percentuali)

TIPOLOGIA DI DICHIARANTE	Numero dei dichiaranti nel semestre	Numero di dichiarazioni	Valore totale dichiarato (milioni di euro)	Quota sul totale
Banche	32	2.762	1.763	24,4
Operatori professionali	330	15.120	5.452	75,4
Altro – persone fisiche	24	26	2	0,0
Altro – persone giuridiche	20	111	13	0,2
<b>Totale</b>	<b>406</b>	<b>18.019</b>	<b>7.230</b>	<b>100,0</b>

Tavola c.1.3

### Dichiarazioni per tipologia di operazione

(valori assoluti e percentuali)

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE	Numero di dichiarazioni	Numero totale delle operazioni sottostanti le dichiarazioni	Valore totale dichiarato (milioni di euro)	Quota sul totale
Compravendita	16.840	46.027	6.572	91,0
Prestito d'uso (accensione)	685	1.668	470	6,5
Servizi di consegna per investimenti oro	249	250	66	0,9
Prestito d'uso (restituzione)	160	204	23	0,3
Trasferimento al seguito dall'estero	50	67	74	1,0
Altra operazione non finanziaria	33	34	15	0,2
Conferimento in garanzia	2	2	10	0,1
<b>Totale</b>	<b>18.019</b>	<b>48.252</b>	<b>7.230</b>	<b>100,0</b>

<sup>1</sup> Per un approfondimento in materia di dichiarazioni oro, si rimanda al *Rapporto Annuale* della UIF sul 2017, par. 6.3 “Le dichiarazioni Oro”.

Figura c.1.4

### Distribuzione territoriale delle dichiarazioni in base al valore (valori in milioni di euro)





Figura c.1.5

### Distribuzione del valore dichiarato per paese della controparte<sup>1</sup> (valori percentuali)



<sup>1</sup> Sono escluse le dichiarazioni riferite a operazioni di "Trasferimento al seguito", in cui non è prevista la controparte.

## **D. CONTROLLI E SCAMBI INFORMATIVI**



*Tavola d.1.1*

<b>Accertamenti ispettivi effettuati</b> (valori assoluti)									
ISPEZIONI	2014	2015	2016	2017			2018		
				1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Numero di ispezioni	24	24	23	11	9	20	8	-	8

*Tavola d.1.2*

<b>Fattispecie di possibile rilevanza penale segnalate all'Autorità giudiziaria</b> (valori assoluti)									
FATTISPECIE SEGNALATE	2014	2015	2016	2017			2018		
				1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Denunce ex art. 331 c.p.p. <sup>1</sup>	85	233	157	63	52	115	51	-	51
Presentate all'Autorità giudiziaria	7	5	2	3	-	3	0	-	0
Effettuate nell'ambito della relazione tecnica trasmessa agli OO.II.	78	228	155	60	52	112	51	-	51
Informative utili a fini di indagine <sup>2</sup>	23	17	16	21	5	26	8	-	8

*Tavola d.1.3*

<b>Irregolarità di rilievo amministrativo</b> (valori assoluti)									
TIPOLOGIA DI IRREGOLARITÀ	2014	2015	2016	2017			2018		
				1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Omessa segnalazione di operazione sospetta <sup>3</sup>	11	32	17	6	11	17	0	-	0
Omessa trasmissione dei dati aggregati	-	-	1	-	-	-	1	-	1
Omessa dichiarazione oro <sup>4</sup>	8	7	5	3	2	5	1	-	1
Omesso congelamento di fondi o risorse economiche	8	10	8	1	4	5	0	-	0

<sup>1</sup> La UIF effettua denunce ai sensi dell'art. 331 c.p.p. direttamente all'Autorità giudiziaria o con espressa indicazione nella relazione tecnica trasmessa agli Organi investigativi ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. d), d.lgs. 231/07. Con riferimento a quest'ultimo caso, il numero di denunce compreso nel dato corrisponde al numero di segnalazioni di operazioni sospette sulla base delle quali è desunta la notizia criminis.

<sup>2</sup> Derivanti da accertamenti ispettivi.

<sup>3</sup> Le modifiche al regime sanzionatorio amministrativo apportate dal d.lgs. n. 90 del 2017 hanno circoscritto il potere di contestazione delle irregolarità da parte della UIF, anche per le inadempienze rilevate dalla stessa Unità.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art.1 comma2, di cui alla l. 17/1/2000, n. 7.

Tavola d.2.1

Scambi informativi con FIU estere<sup>1</sup>

(valori assoluti)

RICHIESTE	2014	2015	2016	2017			2018		
				1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
<b>Richieste inoltrate</b>	<b>388</b>	<b>540</b>	<b>544</b>	<b>352</b>	<b>411</b>	<b>763</b>	<b>581</b>	-	<b>581</b>
Per rispondere a esigenze dell'Autorità giudiziaria	146	217	204	76	96	172	253	-	253
Per esigenze di analisi interna	242	323	340	276	315	591	328	-	328
<b>Richieste ricevute</b>	<b>939</b>	<b>2.153</b>	<b>3.314</b>	<b>952</b>	<b>1.294</b>	<b>2.246</b>	<b>1.095</b>	-	<b>1.095</b>
Canale Egmont	486	1.078	1.259	334	334	668	303	-	303
Canale FIU.NET	453	1.075	2.055	618	960	1.578	792	-	792

Tavola d.2.2

## Collaborazione con l'Autorità giudiziaria

(valori assoluti)

TIPO DI COLLABORAZIONE	2014	2015	2016	2017			2018		
				1° sem.	2° sem.	Totale	1° sem.	2° sem.	Totale
Richieste di informazioni dall'Autorità giudiziaria	265	259	241	127	99	226	145	-	145
Risposte fornite all'Autorità giudiziaria	393	432	473	218	211	429	230	-	230
Numero SOS trasmesse	n.d.	1.507	1.213	492	661	1.153	861	-	861

<sup>1</sup> I dati riguardano gli scambi di corrispondenza con le FIU estere indipendentemente dal numero di richieste di informazioni o di nominativi a cui si riferiscono. Gli scambi avvengono attraverso le reti *Egmont Secure Web*, utilizzabile da tutte le FIU appartenenti al Gruppo Egmont, e FIU.NET. Quest'ultima, istituita nell'Unione europea nel 2002, consiste in una infrastruttura decentrata che consente scambi informativi con modalità strutturate.

## **E. RASSEGNA NORMATIVA**





## Novità nel quadro internazionale

### *Orientamenti congiunti di ESMA, EBA e EIOPA, del 4 gennaio 2018, sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali*

Il 4 gennaio 2018 l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l'Autorità bancaria europea (EBA) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) (di seguito collettivamente "le tre autorità europee di vigilanza, AEV") hanno emanato orientamenti congiunti per gli enti creditizi e gli istituti finanziari, nonché per le autorità di vigilanza antiriciclaggio, sui fattori da prendere in considerazione nella valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati a rapporti continuativi e operazioni occasionali.

Per l'identificazione e la valutazione dei rischi sono indicate le fonti di informazione utilizzabili ed elencati fattori di rischio relativi a: clienti, paesi e aree geografiche, prodotti, servizi e operazioni. Sono inoltre individuate misure di adeguata verifica semplificate e rafforzate da adottare per la gestione dei rischi. Vengono poi forniti specifici orientamenti per i seguenti settori: *i)* banche corrispondenti; *ii)* attività di *retail banking*; *iii)* emittenti di moneta elettronica; *iv)* soggetti che offrono servizi di rimessa di denaro; *v)* gestione patrimoniale; *vi)* intermediari che offrono il servizio di *trade finance*; *vii)* imprese di assicurazione vita; *viii)* imprese di investimento; *ix)* fornitori di fondi di investimento.

### *ESMA, EBA e EIOPA, 12 febbraio 2018 Warning on Virtual Currencies*

Il 12 febbraio 2018 le AEV hanno pubblicato un avviso congiunto per gli investitori e gli utenti in merito ai rischi associati all'acquisto e alla detenzione di valute virtuali<sup>1</sup>. Il *warning* mira a favorire una migliore comprensione da parte dei consumatori delle caratteristiche delle *virtual currencies* e delle criticità connesse al loro utilizzo, derivanti da fattori quali: l'estrema volatilità, l'assenza dei presidi normalmente associati ai servizi finanziari regolamentati, uno scarso livello di trasparenza dei prezzi, il rischio di interruzioni dell'operatività, l'inadeguatezza delle valute virtuali per la maggioranza degli impieghi, compresi gli investimenti e i piani pensionistici.

### *Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (quinta direttiva antiriciclaggio)<sup>2</sup>*

Il 30 maggio 2018 è stata approvata la direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. quinta direttiva) recante modifiche alla direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e alle direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.

<sup>1</sup> La comunicazione fa seguito a due dichiarazioni dell'ESMA in materia di "Initial Coin Offerings" pubblicate a novembre 2017, a un precedente avviso ai consumatori e due *opinion* sulle valute virtuali pubblicati dall'EBA a dicembre 2013, luglio 2014 e agosto 2016.

<sup>2</sup> Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 19 giugno 2018.

Il legislatore europeo amplia il novero dei soggetti obbligati includendovi, tra l'altro, i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale, nonché i prestatori di servizi di portafoglio digitale per la custodia delle credenziali di accesso alle valute virtuali. Per entrambe le categorie di operatori vengono previste forme di registrazione e la necessità di individuare le autorità nazionali competenti per i controlli di *compliance*.

Per l'adeguata verifica è prevista la possibilità di avvalersi di mezzi di identificazione elettronica. Sono ridotte le soglie di esenzione dagli obblighi di *due diligence* per le carte prepagate anonime. Quando emesse in Paesi terzi, queste ultime possono essere utilizzate all'interno dell'Unione solo se aventi caratteristiche equivalenti a quelle previste dalla direttiva.

Disposizioni più dettagliate sono previste in materia di adeguata verifica rafforzata, con particolare riferimento alle misure applicabili dai soggetti obbligati ai rapporti continuativi o alle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio inseriti nella "lista nera" della Commissione.

È introdotto un divieto esplicito di tenere cassette di sicurezza in forma anonima.

Specifiche previsioni mirano a favorire una maggiore trasparenza della titolarità effettiva. Il contenuto degli appositi registri viene ampliato, soprattutto con riferimento alle informazioni relative ai *trust*. Ai fini della registrazione rilevano anche gli istituti giuridici affini ai *trust* secondo le caratteristiche definite dai rispettivi ordinamenti nazionali. Le informazioni sulla titolarità effettiva dei *trust* e degli altri istituti affini vanno registrate nello Stato di residenza del *trustee* (anziché in quello nel quale il *trust* genera reddito, come nella previgente disciplina).

La possibilità di consultare il registro dei titolari effettivi da parte della generalità dei soggetti viene ampliata anche oltre i casi di sussistenza di un interesse legittimo. Tale presupposto è invece applicabile per l'accesso alle informazioni sui titolari effettivi dei *trust* e degli istituti giuridici affini. Viene esplicitata la necessità per gli Stati membri di prevedere un sistema sanzionatorio effettivo, proporzionato e dissuasivo per le violazioni in materia di trasparenza.

È prescritta l'istituzione di archivi centralizzati nazionali o di sistemi elettronici di reperimento di dati che consentano di individuare conti di pagamento, conti bancari e cassette di sicurezza detenuti presso un ente creditizio in ciascun Paese. Tali informazioni devono essere accessibili alle autorità competenti e direttamente, in modo immediato e non filtrato, alle FIU. Il nuovo articolato introduce anche un obbligo per gli Stati membri di istituire archivi o meccanismi di consultazione per l'individuazione tempestiva della titolarità di beni immobili.

Ulteriori previsioni ampliano i poteri informativi che devono essere attribuiti alle FIU per l'analisi domestica e la collaborazione internazionale. In tali contesti, le FIU devono poter ottenere informazioni da qualsiasi soggetto obbligato, a prescindere dall'esistenza di una previa segnalazione di operazione sospetta. Le informazioni devono inoltre essere acquisibili direttamente e su semplice richiesta, senza limitazioni derivanti da norme o procedure nazionali. Viene rafforzata la capacità di collaborazione internazionale, limitandone condizioni e casi di rifiuto: la collaborazione non può essere negata a motivo del collegamento con vicende fiscali o dell'esistenza di regimi di segreto, di indagini o di procedimenti penali; lo scambio di informazioni deve svolgersi a prescindere dalla sussistenza, dalla tipologia e dall'individuazione dell'eventuale reato presupposto. Oltre a rafforzare la collaborazione tra FIU, la direttiva mira a favorire lo scambio di informazioni e l'assistenza tra le autorità di vigilanza antiriciclaggio competenti sugli enti creditizi e gli istituti finanziari.

Specifiche forme di tutela da condotte ostili, ritorsive e discriminatorie sono previste a favore di dipendenti e rappresentanti dei soggetti obbligati che segnalano un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, internamente o alla FIU.

Alla Commissione è demandato il compito di monitorare l'evoluzione delle attività operative e

della collaborazione tra FIU europee e di proporre eventuali interventi correttivi, anche attraverso l'istituzione di un "meccanismo di coordinamento e supporto".

*Proposta dell'8 marzo 2018 di "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese"*

In linea con la priorità della Commissione di istituire un'Unione dei mercati dei capitali, la proposta dell'8 marzo 2018 mira ad ampliare l'accesso ai finanziamenti per le imprese innovative, le piccole e medie imprese e altre imprese non quotate, introducendo norme uniformi in materia di *crowdfunding*<sup>1</sup> a livello europeo.

La proposta prevede che i fornitori di servizi di *crowdfunding* possano ottenere una sola autorizzazione valida a livello di Unione europea ed esercitare la propria attività nel rispetto di requisiti uniformi concernenti: *i)* il funzionamento e l'organizzazione; *ii)* l'autorizzazione e la vigilanza; *iii)* la trasparenza e le comunicazioni di *marketing*. L'ESMA è individuata quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione a svolgere l'attività di fornitore di servizi di *crowdfunding* e alla tenuta del registro dei soggetti autorizzati, da mettere a disposizione del pubblico sul proprio sito web e da aggiornare regolarmente.

Viene riconosciuto che il *crowdfunding*, come qualsiasi altro servizio finanziario, può anche essere utilizzato per finalità di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Al fine di ridurre tale rischio, la proposta di regolamento prevede che i pagamenti per le operazioni di *crowdfunding* avvengano tramite istituti autorizzati ai sensi della direttiva sui servizi di pagamento<sup>2</sup> e, pertanto, soggetti alla quarta e alla quinta direttiva antiriciclaggio, sia nel caso in cui il pagamento venga effettuato dalla piattaforma sia nel caso in cui venga effettuato da un terzo. Inoltre, i fornitori di servizi di *crowdfunding* garantiscono che i finanziamenti alle offerte o altri pagamenti siano eseguiti solo tramite un soggetto autorizzato ai sensi della citata direttiva sui servizi di pagamento (articolo 9 della proposta).

È stabilito che le Autorità nazionali competenti (comprese quelle designate ai sensi della direttiva (UE) 2015/849) comunichino senza indugio all'ESMA le eventuali violazioni della disciplina di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo commesse da un fornitore di servizi di *crowdfunding*, dai suoi dirigenti, dipendenti o terzi che agiscono per suo conto. Sulla base di tali informazioni l'ESMA può disporre la revoca della licenza (articolo 13 della proposta).

La Commissione è chiamata a valutare la necessità e la proporzionalità di aggiungere i fornitori di servizi di *crowdfunding* tra i soggetti obbligati ai fini della direttiva (UE) 2015/849 in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (articolo 38 della proposta).

---

<sup>1</sup> La proposta riguarda il tipo di intermediazione in cui il fornitore di servizi di *crowdfunding* interagisce con i clienti tramite una piattaforma digitale, senza assumere personalmente alcun rischio, per abbinare i potenziali investitori alle imprese che cercano finanziamenti, a prescindere dal fatto che il finanziamento prenda poi la forma di un accordo di prestito, partecipazione azionaria o di investimento in un altro valore mobiliare.

<sup>2</sup> Direttiva (UE) 2015/2366.

*Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2018, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio<sup>1</sup>*

Il 17 aprile 2018 è stata pubblicata dalla Commissione europea una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti alle indagini e le FIU per la prevenzione e il contrasto della criminalità economica, anche a livello transfrontaliero. In particolare, la proposta prevede la capacità degli organismi investigativi di consultare i registri centralizzati dei conti bancari; essa reca inoltre misure volte a rendere disponibili ai predetti organismi le informazioni finanziarie in possesso delle FIU, nonché assicurare il reciproco accesso delle stesse FIU a dati di polizia per le proprie finalità di analisi.

*Proposta di modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, del 23 maggio 2018, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF<sup>2</sup>*

Il 23 maggio 2018 è stata pubblicata una proposta di regolamento della Commissione europea con la finalità di adeguare il funzionamento dell'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) tenendo conto dell'istituzione della Procura europea<sup>3</sup>, nonché di assicurare un efficace raccordo nelle indagini sui reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea. Per rafforzare l'azione di contrasto di tali illeciti, l'iniziativa prevede, fra l'altro, l'accesso dell'OLAF agli archivi nazionali dei conti bancari. Tale accesso dovrebbe essere eseguito, di norma, tramite le FIU degli Stati membri.

*Commissione europea, 25 giugno 2018, Commission Staff Working Document, Methodology for identifying high risk third countries under Directive (EU) 2015/849*

In data 25 giugno 2018 la Commissione europea ha pubblicato una metodologia per l'individuazione dei paesi terzi che, in ragione di carenze strategiche nei propri sistemi nazionali, presentano rischi elevati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il documento, elaborato con il contributo degli Stati membri, delinea la procedura e i criteri sulla base dei quali la Commissione identifica, mediante l'adozione di atti delegati, i paesi terzi che pongono rischi elevati per gli Stati Membri ai sensi dell'articolo 9 della quarta direttiva antiriciclaggio (EU) 2015/849, come modificata dalla direttiva (EU) 2018/843<sup>4</sup>.

Sulla base del nuovo approccio metodologico, la *black list* della Commissione – oltre a comprendere, come in passato, i paesi ad alto rischio individuati dal GAFI – includerà le giurisdizioni che, alla luce di apposite valutazioni, comportano criticità specifiche per l'Europa<sup>5</sup>.

In conformità dei criteri previsti dalla direttiva antiriciclaggio, ai fini della valutazione degli ordinamenti nazionali rilevano criticità del quadro legale e istituzionale del paese – con particolare

<sup>1</sup> COM (2018) 213 *final* 2018/0105(COD).

<sup>2</sup> COM(2018) 338 *final* 2018/0170 (COD).

<sup>3</sup> Cfr. regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPP»).

<sup>4</sup> La metodologia descrive altresì criteri e procedura ai fini del delisting.

<sup>5</sup> A fronte del pedissequo allineamento alle liste nere del GAFI, i precedenti atti delegati hanno infatti più volte trovato l'opposizione del Parlamento europeo, che ha pertanto esortato la Commissione a svolgere una valutazione autonoma e più ampia in materia.

riferimento alle fattispecie di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, agli obblighi di adeguata verifica, conservazione, segnalazione di operazioni sospette – nonché il livello di trasparenza societaria. La valutazione si estende altresì al piano dell'efficacia delle misure di prevenzione, avendo riguardo ai poteri delle autorità competenti, all'adeguatezza del sistema sanzionatorio e della collaborazione internazionale.

La procedura prevede la possibilità per la Commissione di richiedere apporti informativi a molteplici organismi europei, tra cui la Piattaforma delle FIU europee, le AEU, Europol, il Servizio europeo per l'azione esterna.

### *8 Maggio 2018 - Modifiche alla lista dei paesi non cooperativi a livello fiscale adottata dal Consiglio europeo il 5 dicembre 2017*

In data 8 maggio 2018 sono state da ultimo apportate modifiche alla lista europea dei paesi non cooperativi nel settore fiscale adottata il 5 dicembre 2017 dal Consiglio dell'Unione europea. Nella *black list* aggiornata figurano le seguenti giurisdizioni: Samoa Americane, Guam, Namibia, Palau, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Vergini USA. Ulteriori modifiche hanno interessato la lista dei Paesi terzi che, avendo manifestato l'intenzione di adottare presidi volti ad ampliare la propria capacità di collaborare sul piano tributario, sono sottoposti a monitoraggio<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Si veda Consiglio europeo, *Taxation: EU list of non-cooperative jurisdictions*.

## Normativa primaria

### *Decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21 – Riserva di codice nella materia penale*

Nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2018 è stato pubblicato il d.lgs. 21/2018, recante “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale”. L’intervento legislativo è volto a razionalizzare detta materia, inserendo nel codice penale fattispecie criminose previste da disposizioni vigenti. In tale ambito, è stato abrogato l’articolo 55, comma 5 e l’ultimo periodo del comma 6, del d.lgs. 231/2007; il corrispondente reato di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento è stato introdotto nel nuovo articolo 493-ter del codice penale.

### *Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 60 – Attuazione della direttiva 2016/2258/UE sull’accesso delle autorità fiscali alle informazioni antiriciclaggio*

Nella G.U. n. 128 del 5 giugno 2018 è stato pubblicato il d.lgs. 60/2018 che, in attuazione della direttiva 2016/2258/UE, prevede l’accesso da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti dai soggetti obbligati in sede di assolvimento delle misure di adeguata verifica.

### *Riforma in materia di protezione dei dati personali: regolamento (UE) 2016/679, d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, attuazione della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali*

Il 25 maggio 2018 è divenuto applicabile il regolamento (UE) 2016/679 (*General Data Protection Regulation*, cd. GDPR, che insieme alla direttiva (UE) 2016/680 costituisce il pacchetto legislativo europeo di riforma della protezione dei dati. Il regolamento è volto ad assicurare un’applicazione coerente e omogenea delle norme a protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Le disposizioni si applicano al trattamento (automatizzato e non) di dati personali nell’Unione, indipendentemente dal fatto che detto trattamento sia effettuato o meno in Europa. Le novità riguardano fra l’altro: *i*) il rafforzamento dei diritti degli interessati; *ii*) la previsione del diritto alla cancellazione e alla portabilità dei dati; *iii*) talune disposizioni a protezione dei dati dei minori; *iv*) gli adempimenti a carico del titolare (la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che determina le finalità o i mezzi del trattamento) e del responsabile (la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare) del trattamento; *v*) l’istituzione del Responsabile per la protezione dei dati con funzioni di informazione, consulenza e controllo della gestione del trattamento dei dati; *vi*) specifici adempimenti in caso di violazioni di dati personali.

È previsto che il diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare o il responsabile del trattamento possa limitare i diritti degli interessati, qualora tale limitazione corrisponda a una misura necessaria e proporzionata per salvaguardare, fra l’altro, la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia



contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica<sup>1</sup>.

Nell'agosto 2018 è stato approvato il decreto legislativo 101/2018, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679. Vengono previste modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 196/2003 e sono fra l'altro stabilite limitazioni ai diritti dell'interessato qualora dall'esercizio degli stessi possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto "agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio".

Inoltre, con d.lgs. 51/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2018, è stata recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2016/680. Il decreto si applica al trattamento di dati personali delle persone fisiche, svolto dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce della sicurezza pubblica. Sono disciplinati i seguenti profili: *i*) diritti dell'interessato; *ii*) obblighi del titolare (l'autorità competente che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali) e del responsabile del trattamento; *iii*) sicurezza dei dati personali; *iv*) responsabile della protezione dei dati designato dal titolare del trattamento; *v*) trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali; *vi*) tutela e sanzioni amministrative; *vii*) disposizioni integrative su trattamenti delle Forze di polizia.

---

<sup>1</sup> Il considerando (31) del regolamento (UE) 2016/679 recita: "Le autorità pubbliche a cui i dati personali sono comunicati conformemente a un obbligo legale ai fini dell'esercizio della loro missione istituzionale, quali autorità fiscali e doganali, unità di indagine finanziaria, autorità amministrative indipendenti o autorità dei mercati finanziari, responsabili della regolamentazione e della vigilanza dei mercati dei valori mobiliari, non dovrebbero essere considerate destinatari qualora ricevano dati personali che sono necessari per svolgere una specifica indagine nell'interesse generale, conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri. [...]".

## Normativa secondaria e altri provvedimenti

### Banca d'Italia

#### *Comunicazione del 9 febbraio 2018 in materia di obblighi antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari*

Con comunicazione del 9 febbraio 2018 la Banca d'Italia ha fornito indicazioni agli intermediari vigilati circa le modalità di adempimento degli obblighi antiriciclaggio nel periodo transitorio fissato dalla riforma (fino al 31 marzo 2018) e fino all'entrata in vigore della nuova normativa di attuazione della stessa Autorità di vigilanza.

In particolare, al fine di evitare dubbi interpretativi, in caso di contrasto tra la normativa attuativa emanata in base alle vecchie previsioni di legge e le nuove norme introdotte dal d.lgs. 90/2017, queste ultime prevalgono. Pertanto, le previsioni contenute nei precedenti provvedimenti della Banca d'Italia sono applicabili solo in quanto compatibili con la nuova disciplina. Ciò posto, l'Autorità di vigilanza ha specificato quali siano le disposizioni applicabili in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, archivio unico informatico e adeguata verifica della clientela.

#### *Comunicazione del 23 gennaio 2018 in materia di procedure di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente Esposte*

Con comunicazione del 23 gennaio 2018 la Banca d'Italia – sulla base degli esiti di alcune ispezioni condotte sulle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente Esposte (PEPs) – ha fornito indicazioni ai soggetti obbligati in merito a buone prassi ed esempi concreti che possono migliorare la relativa gestione del rischio di riciclaggio.

Le prassi individuate riguardano: *i)* la *policy* di gestione dei rischi formalizzata e approvata dall'Organo con funzione di supervisione strategica; *ii)* le verifiche da svolgere per l'individuazione delle PEPs; *iii)* la corretta attribuzione del profilo di rischio alle PEPs e a soggetti collegati; *iv)* la definizione di norme interne con evidenza dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni aziendali interessate; *v)* la predisposizione di schede di raccolta delle informazioni; *vi)* lo svolgimento di attività di monitoraggio nel continuo utilizzando in modo sinergico tutti gli strumenti e le fonti informative disponibili; *vii)* le modalità e gli strumenti di controllo di primo livello; *viii)* il ruolo proattivo della Funzione Antiriciclaggio; *ix)* i controlli dell'*internal audit*.

### Consob

#### *Delibera n. 20465 del 31 maggio 2018: regolamento in materia di organizzazione, procedure e controlli interni dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio*

Con la delibera n. 20465 del 31 maggio 2018, pubblicata nella G.U. n. 135 del 13 giugno 2018, la Consob ha emanato le nuove disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni a fini antiriciclaggio, per i revisori legali e le società di revisione sottoposti alla propria attività di vigilanza.

Rispetto alle norme ante riforma, il nuovo regolamento: *i)* introduce semplificazioni testuali,



provvedendo all'eliminazione di parti descrittive la cui utilità risulta essere venuta meno; *ii*) apporta gli aggiornamenti e le integrazioni necessarie a precisare, anche alla luce degli esiti delle attività di vigilanza, i doveri e le responsabilità dei singoli organi e funzioni coinvolti nei processi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; *iii*) delinea gli obblighi di analisi e valutazione dei rischi dei revisori e delle società di revisione, in attuazione dell'approccio *risk based* divenuto centrale con la riforma; *iv*) prevede disposizioni per i revisori legali ispirate a esigenze di proporzionalità.

Il regolamento entra in vigore il 1° luglio 2018.

***Comunicazione n. 0186002 del 4 giugno 2018 recante criteri e metodologie di valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo per i revisori legali e le società di revisione***

Con la comunicazione n. 0186002 del 4 giugno 2018, la Consob ha fornito criteri di orientamento per la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui i revisori legali e le società di revisione sono esposti nell'esercizio dell'attività.

La metodologia di autovalutazione dei rischi si articola nelle seguenti fasi: *i*) identificazione e valutazione del rischio inerente, sulla base dei fattori indicati dall'Autorità di vigilanza e di quelli ulteriori eventualmente individuati dal revisore o dalla società di revisione, anche in considerazione delle specificità delle attività svolte e della clientela per conto della quale operano; *ii*) analisi delle vulnerabilità tenuto conto dei presidi di mitigazione adottati con riferimento ad assetto organizzativo, procedure interne, sistemi di controllo e iniziative di formazione del personale; *iii*) determinazione del rischio residuo derivante dalla combinazione dei giudizi espressi con riguardo al rischio inerente e alle vulnerabilità riscontrate.

**Ivass**

***Lettera al mercato del 28 marzo 2018 sugli obblighi antiriciclaggio***

In linea con quanto chiarito dalla Banca d'Italia con la comunicazione del 9 febbraio 2018, l'Ivass ha richiamato l'attenzione dei propri vigilati sulle corrette modalità di adempimento degli obblighi antiriciclaggio fino all'entrata in vigore della nuova normativa di attuazione. È sottolineata la prevalenza delle norme introdotte dal d.lgs. 90/2017 sulle disposizioni attuative emanate con riferimento al previgente quadro legislativo ed è riportato quali tra queste ultime disposizioni sono da ritenersi tuttora applicabili.

**Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia**

***Istruzioni del 23 aprile 2018 sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni***

A seguito del parere favorevole espresso il 27 marzo 2018 dal Comitato di sicurezza finanziaria, la UIF ha emanato le istruzioni previste dall'articolo 10 del d.lgs. 231/2007 per gli uffici delle pubbliche amministrazioni tenuti a comunicare dati e informazioni concernenti le operazioni sospette, di cui i medesimi uffici vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.

Sono stati indicati gli elementi da prendere in considerazione ai fini della rilevazione del sospetto e individuati specifici indicatori di anomalia, per ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alla collaborazione attiva e contribuire al contenimento degli oneri, alla correttezza

e omogeneità delle comunicazioni. Gli indicatori sono ripartiti in due categorie: *i*) indicatori di carattere generale inerenti sia all'identità o al comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione sia alle modalità di richiesta o esecuzione delle operazioni; *ii*) indicatori specifici per settori di attività ("appalti e contratti pubblici", "finanziamenti pubblici", "immobili e commercio"). Per "soggetto cui è riferita l'operazione" si intende la persona fisica o l'entità giuridica che entra in contratto con gli uffici delle pubbliche amministrazioni e riguardo al quale emergono elementi di sospetto di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o di provenienza di attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie.

Il provvedimento disciplina inoltre modalità, termini, dati identificativi e contenuto della comunicazione. Deve essere formalmente nominato un "gestore" delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF, nonché a interloquire con la stessa Unità per le esigenze di analisi e approfondimento.

#### *Protocollo d'intesa con l'Autorità giudiziaria del 5 aprile 2018*

Sul modello già sperimentato nel 2017 con le Procure di Milano e Roma, il 5 aprile 2018 la UIF e la Procura di Napoli hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per stimolare la crescita della cooperazione e fronteggiare le sempre più sofisticate minacce della criminalità, rafforzando le sinergie volte a intercettare le disponibilità economiche che le agevolano.

L'accordo ratifica le migliori prassi da tempo in uso, disciplina lo scambio di informative di reciproco interesse, prevede l'individuazione di aree tematiche per l'analisi congiunta di fatti e informazioni. Sono regolate le modalità di utilizzo della documentazione e quelle per lo scambio dei dati, nonché previste iniziative di formazione reciproca.

#### *Comunicato del 24 maggio 2018 in tema di nuove modalità di trasmissione ai segnalanti del flusso di ritorno delle informazioni*

Con il Comunicato del 24 maggio 2018 la UIF reso noto lo sviluppo di nuove funzionalità per la comunicazione periodica ai segnalanti dei risultati degli approfondimenti sulle segnalazioni di operazioni sospette, secondo le previsioni del d.lgs. 231/2007.

Le comunicazioni relative agli esiti delle segnalazioni sono inviate tramite posta elettronica certificata alla casella PEC fornita dal segnalante e rese consultabili sul portale Infostat-UIF.

## Consultazioni pubbliche

### *Normativa primaria*

#### *Schema del 14 maggio 2018 di disposizioni correttive e integrative alla normativa di recepimento della direttiva 2015/2366/UE in materia di servizi di pagamento (cd. PSD2)*

Nel maggio 2018 si è svolta la consultazione pubblica sullo schema di disposizioni correttive e integrative della disciplina in materia di servizi di pagamento. L'elaborazione di detto schema si è resa necessaria a seguito della pubblicazione di una rettifica della direttiva PSD2, nella GUUE L 102 del 23 aprile 2018.

Come noto, la materia era stata oggetto di recente riforma per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 218/2017, di recepimento della citata PSD2. Le novità della disciplina avevano riguardato tra l'altro: *i)* la rimodulazione del cd. “*negative scope*”; *ii)* la previsione di nuove categorie di prestatori e servizi di pagamento; *iii)* la nozione di “autenticazione forte”; *iv)* il punto di contatto centrale a fini PSD2, ferme restando le attuali disposizioni in tema di punto di contatto per finalità di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; *v)* le commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta<sup>1</sup>.

### *Normativa secondaria e altri provvedimenti*

#### **Ministero dell'Economia e delle finanze**

#### *Consultazione pubblica avviata il 2 febbraio 2018 sul decreto ministeriale in materia di valute virtuali*

Il 2 febbraio 2018 il Ministero dell'Economia e delle finanze ha avviato la consultazione pubblica sullo schema di decreto ministeriale elaborato per censire e comprendere il fenomeno delle valute virtuali in Italia (si veda l'articolo 8 del d.lgs. 90/2017).

Lo schema disciplina le modalità con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale sono tenuti a comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze la loro operatività. Sono inclusi nell'obbligo di comunicazione anche gli operatori commerciali che accettano le valute virtuali quale corrispettivo di qualsivoglia prestazione avente a oggetto beni, servizi o altre utilità.

La previsione di obblighi e cautele a carico dei prestatori di servizi relativi alle valute virtuali è coerente con le più stringenti regole dettate dalla quinta direttiva europea in materia antiriciclaggio e ha l'obiettivo di realizzare una prima rilevazione sistematica del fenomeno, a partire dalla consistenza numerica degli operatori del settore che, a regime, dovranno iscriversi in una sezione del registro dei cambiavalute tenuto dall'Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM).

---

<sup>1</sup> Sul contenuto del d.lgs. 218/2017 si veda il Rapporto annuale della UIF sull'attività svolta nel 2017, p. 21-22.

**Banca d'Italia*****Documento per la consultazione del 14 marzo 2018: disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa***

Con il documento del 14 marzo 2018 la Banca d'Italia ha posto in consultazione le modifiche che intende apportare alle disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa, per dare attuazione al nuovo quadro normativo antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017), nonché realizzare gli adeguamenti richiesti da alcune direttive europee (2014/91/UE, cd. UCITS V e 2014/65/UE, cd. Mifid II) e semplificazioni nella notifica delle contestazioni.

Con riferimento alle violazioni in materia antiriciclaggio, viene disciplinato l'esercizio delle competenze sanzionatorie attribuite alla Banca d'Italia in sede di riforma. Si tratta di sanzioni irrogabili in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, commesse dagli intermediari vigilati; sono altresì sanzionabili da parte della Banca d'Italia: *i*) per violazioni diverse dall'omessa segnalazione di operazioni sospette, i titolari di funzioni di amministrazione, direzione o di controllo presso gli stessi intermediari laddove, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni, ovvero hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (articolo 62 del d.lgs. 231/2007); *ii*) i componenti degli obblighi di controllo che omettono di effettuare le comunicazioni previste *ex lege* (articoli 46 e 59 del d.lgs. 231/2007).

La disciplina della procedura sanzionatoria ricalca quella prevista per le altre ipotesi di accertamento di violazioni da parte della Vigilanza della Banca d'Italia.

***Documento per la consultazione del 13 aprile 2018: disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio***

Il 13 aprile 2018 la Banca d'Italia ha pubblicato il documento per la consultazione sulle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio. Il testo modifica in modo rilevante il provvedimento dell'11 marzo 2011, per dare attuazione al d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017.

Tra le numerose novità previste per rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo si segnalano:

*i*) l'individuazione di principi generali e criteri metodologici per l'autovalutazione del rischio, espressione dell'approccio *risk based* accentuato dalla riforma;

*ii*) la definizione da parte dell'intermediario di una *policy* che indichi in modo analitico e motivato le scelte che intende compiere per adempiere agli obblighi di prevenzione;

*iii*) la previsione di un ruolo proattivo per il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette svolto dal legale rappresentante dell'impresa ovvero da un soggetto delegato, nominato dall'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo. Il predetto responsabile è chiamato a valutare anche le operazioni sospette di cui sia venuto a conoscenza in qualunque modo, pure senza un *input* di primo livello, e a effettuare verifiche, anche a campione, sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della clientela. Informazioni sui nominativi dei clienti oggetto di segnalazione possono essere fornite ai responsabili delle strutture competenti ai fini dell'attribuzione o aggiornamento del profilo di rischio dei clienti stessi;

*iv*) la precisazione dei compiti del punto di contatto centrale previsto dalla riforma per responsabilizzare le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica comunitari che

prestano servizi in Italia tramite uno o più soggetti convenzionati e agenti. Il punto di contatto rappresenta l'interlocutore unico delle Autorità di controllo e la sua designazione è volta a rimediare alla frammentazione della rete distributiva, agevolando l'*enforcement*;

v) la disciplina delle funzioni antiriciclaggio nelle strutture di gruppo che valorizza il ruolo della capogruppo e la condivisione delle informazioni per la valutazione omogenea dei rischi;

vi) il recepimento degli Orientamenti delle Autorità Europee (EBA, ESMA, EIOPA) in materia di informazioni da includere nei messaggi che accompagnano i trasferimenti di fondi.

### *Documento per la consultazione del 13 aprile 2018: disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela*

Le disposizioni poste in consultazione il 13 aprile 2018 in materia di adeguata verifica della clientela sono volte ad attuare il d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017, e gli Orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee del 4 gennaio 2018, sulle misure semplificate e rafforzate e sui fattori di rischio.

In tema di titolarità effettiva le indicazioni fornite sono in linea con quelle di legge. Per i soggetti privi di personalità giuridica (ad es. le società di persone e le associazioni non riconosciute) le disposizioni stabiliscono che il titolare effettivo può essere identificato sulla base dei criteri prescritti dal d.lgs. 231/2007 per le fattispecie espressamente regolate, in quanto compatibili con la struttura e le caratteristiche del cliente.

Le procedure e gli adempimenti di adeguata verifica risultano rafforzati.

Gli intermediari hanno il compito di valutare le situazioni idonee a essere qualificate come a basso rischio e quindi meritevoli di misure semplificate. In tal caso occorre sempre completare tutte le fasi dell'adeguata verifica, sebbene con minore profondità, estensione e frequenza. In aggiunta ai fattori di basso rischio contenuti nel decreto, le disposizioni della Banca d'Italia – in linea con gli Orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee – stabiliscono che lo *status* di intermediario bancario o finanziario può essere considerato un fattore potenziale di basso rischio.

Con riguardo all'adeguata verifica rafforzata le disposizioni forniscono esempi esplicativi dei fattori di rischio elevato previsti dal decreto e indicano le misure che possono essere adottate. In coerenza con l'evoluzione della tecnologia, le ipotesi di operatività a distanza non sono più considerate automaticamente ad alto rischio. Si richiamano i meccanismi di riscontro basati su affidabili soluzioni tecnicamente innovative (ad es. forme di riconoscimento biometrico) e una procedura dettagliata per l'effettuazione dell'adeguata verifica in digitale da remoto, tramite strumenti di registrazione audio/video. Sono state altresì riviste le disposizioni relative all'adeguata verifica a distanza, in coerenza con le novità legislative in materia.

## Consob

### *Documento per la consultazione del 25 maggio 2018: regolamento in materia di adeguata verifica e di conservazione da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio*

Con il documento del 25 maggio 2018 la Consob ha posto in consultazione le nuove disposizioni regolamentari in materia di adeguata verifica e conservazione per i revisori e le società di revisione con incarichi su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio.

Le previsioni in tema di adeguata verifica tengono conto delle rilevanti novità introdotte dalla riforma del 2017 e, al fine di assicurare l'omogeneità complessiva delle normative attuative, presentano

analogie con l'atto posto in consultazione dalla Banca d'Italia, pur contenendo specificità legate al settore di riferimento.

La disciplina della conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni si pone in linea di continuità con le forme semplificate di registrazione previste ante riforma. È inoltre richiesto che siano conservate le informazioni inerenti al profilo di rischio associato ai singoli clienti, al fine di estendere a queste ultime le garanzie di integrità, storicità e tracciabilità previste dalla normativa primaria.

In esito alla consultazione, le disposizioni in tema di adeguata verifica e conservazione sono poi confluite con quelle in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui alla delibera Consob n. 20465 del 31 maggio 2018 in un regolamento unico adottato con delibera n. 20570 del 4 settembre 2018.

## Ivass

### *Schema di regolamento del 22 maggio 2018 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica per le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi*

Lo schema di regolamento dell'IVASS del 22 maggio 2018 è volto a dare attuazione alla riforma del 2017 e a integrare in un unico testo la disciplina in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica per il settore assicurativo, tenendo anche conto degli Orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee del 4 gennaio 2018, sulle misure semplificate e rafforzate e sui fattori di rischio.

Fra i destinatari delle disposizioni si richiamano fra l'altro i soggetti stabiliti senza succursale sul territorio italiano e si rinvia alle "disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio", che l'Ivass emanerà per la definizione dei requisiti dimensionali e organizzativi utili a "individuare tale sottoinsieme nell'ambito delle imprese e degli intermediari che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi".

Lo schema di regolamento dell'Ivass contiene inoltre disposizioni in tema di: *i)* controlli interni, ivi compreso l'obbligo di definire una *policy* che spieghi le scelte compiute per adempiere in concreto agli obblighi antiriciclaggio; *ii)* valutazione del rischio e adeguata verifica della clientela secondo le linee innovative dettate dalla riforma. Specifiche disposizioni riguardano il beneficiario della prestazione assicurativa.

### *Documento di consultazione dell'8 giugno 2018 in materia sanzionatoria*

L'8 giugno 2018 l'IVASS ha avviato la fase di pubblica consultazione sullo schema di regolamento volto a ridefinire la procedura sanzionatoria in attuazione delle modifiche apportate al Codice delle assicurazioni private dal d.lgs. 68/2018 (emanato in attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa, c.d. IDD), nonché delle novità conseguenti al d.lgs. 90/2017.

Con riferimento alla materia antiriciclaggio vengono: *i)* richiamati i soggetti sanzionabili; *ii)* indicate le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime quali fattispecie sanzionabili; *iii)* disciplinate le singole fasi del procedimento sanzionatorio.

In esito alla consultazione è stato approvato il regolamento n. 39 del 2 agosto 2018, in vigore dal 1° ottobre 2018.